SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pircher Bernhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pircher Bernhard, nato a Silandro (Italia) il 17 maggio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Diplom-Ingenieur-FH» in data 30 settembre 2005 e il «Master of Engineering- Gebaudetechnik» in data 23 marzo 2007 conseguito presso la «Fachhochschule Munchen»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere –sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pircher Bernhard, nato a Silandro (Italia) il 17 maggio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine e (solo orale) 3) impianti chimici 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di 12 (dodici) mesi.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A06557

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rautscher Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di riesame del sig. Rautscher Georg nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginieurr», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ.-Elektrotrchnik und Infomationstechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 27 aprile 2006;

Preso atto di documentazione relativa ad esperienza professionale che verte sull'assistenza ai clienti e sviluppo software;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Rautscher Georg nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri — sez. A, settore dell'informazione — e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06558

DECRETO 17 maggio 2010.

Modificazione del decreto 9 dicembre 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Serna Ortega Paula Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 9 dicembre 2009 con il quale si riconosceva il titolo di «Biologa» conseguito in Spagna dalla sig.ra Serna Ortega Paula Andrea, cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come data di nascita «26 dicembre 1981» al posto «2 maggio 1982», ed inoltre «titolo professionale polacco» al posto di «titolo professionale spagnolo» come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Serna Ortega Paula Andrea pervenuta in data 29 aprile 2010;

Decreta:

Il decreto datato 9 dicembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Biologa», conseguito in Spagna, a Serna Ortega Paula Andrea, cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi - sez. A, è modificato come segue: la data di nascita errata 26 dicembre 1981», è sostituita dalla data esatta «2 maggio 1982» e inoltre «titolo professionale polacco» è sostituito da «titolo professionale spagnolo».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 dicembre 2009.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06559

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Novellon Zarazaga Alicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Novellon Zarazaga Alicia, nata a Saragozza (Spagna) il 13 gennaio 1981, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajo Social», conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente Sociale» in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento come da decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplomada en Trabajo Social» conseguito presso l'«Universidad de Zaragoza» in data 16 febbraio 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragòn» dal 30 settembre 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Novellon Zarazaga Alicia, nata a Saragozza (Spagna) il 13 gennaio 1981, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06560

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fonnes Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Fonnes Elisabeth, nata a Bergen (Norvegia) il 17 ottobre 1977, cittadina norvegese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale norvegese di «servizio sociale» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale, sez. B;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «bachelor i sosialfag» conseguita presso la «Bergen University College», come attestato in data 16 giugno 2004;

Preso atto dell'attività professionale documentata dalla richiedente;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B e che quindi non è necessario applicare nessuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Fonnes Elisabeth, nata a Bergen (Norvegia) il 17 ottobre 1977, cittadina norvegese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06561

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2010.

Nuovo condizionamento, iscrizione, variazione di prezzo e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società Manifattura Italiana Tabacco Spa, JT International Italia Srl, International Tobacco Agency Srl e Diadema Spa hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la Gutab Trading Srl e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati e l'istanza con la quale la British American Tobacco Italia Spa ha richiesto la modifica della denominazione di una marca di sigarette;

Considerato che occorre inserire un nuovo condizionamento di sigari, richiesto per l'iscrizione in tariffa dalla Società International Tobacco Agency Srl, nell'art. 2, primo comma, lettera *c)* del decreto direttoriale 22 febbraio 2002;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 26 marzo 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2, primo comma, lettera *c)* del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale 8 marzo 2010, è aggiunto il condizionamento in scatola o involucro da 21 pezzi.

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:
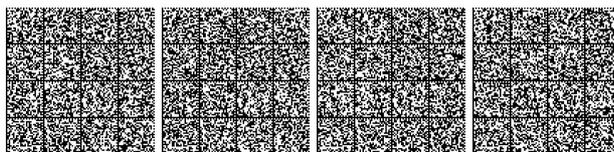
SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
FUTURA RED	astuccio da 20 pezzi	1,00	10,00	10,00	190,00	3,80
WINSTON AMBER	astuccio da 20 pezzi	0,50	7,00	9,00	190,00	3,80
WINSTON AMBER 100'S	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	10,00	190,00	3,80

SIGARI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
AVO UVEZIAN LE 10	da 10 pezzi	2.500,00	125,00
BUNDLE SELECTION HONDURAS CHURCHILL	da 16 pezzi	540,00	43,20
BUNDLE SELECTION HONDURAS CORONA	da 16 pezzi	420,00	33,60
BUNDLE SELECTION HONDURAS LONSDALE	da 16 pezzi	460,00	36,80
BUNDLE SELECTION HONDURAS ROBUSTO	da 16 pezzi	480,00	38,40
CAMACHO TRIPLE MADURO	da 21 pezzi	2.000,00	210,00
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
DAVIDOFF DELICIOSOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.000,00	40,00
DAVIDOFF MAGNIFICOS PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.800,00	56,00
DAVIDOFF NOTABLES PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.500,00	50,00
DAVIDOFF PRIMEROS MADURO	da 6 pezzi	740,00	22,20
DAVIDOFF SUBLIMES PURO D'ORO	da 4 pezzi	1.700,00	34,00
ROMEO Y JULIETA JULIETA	da 5 pezzi	1.000,00	25,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES MASTER EDITION 2010	da 10 pezzi	2.600,00	130,00

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE			
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	84,00	8,40
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	80,00	16,00
BUENA VISTA VIRGINIA 100	da 100 grammi	84,00	8,40
BUENA VISTA VIRGINIA 200	da 200 grammi	80,00	16,00
BUENA VISTA WHITE 100	da 100 grammi	84,00	8,40
BUENA VISTA WHITE 200	da 200 grammi	80,00	16,00
CAMEL	da 25 grammi	140,00	3,50
OLD HOLBORN BLONDE	da 25 grammi	120,00	3,00
PORTLAND AMERICAN BLEND 100	da 100 grammi	84,00	8,40
PORTLAND AMERICAN BLEND 200	da 200 grammi	80,00	16,00
PORTLAND VIRGINIA 100	da 100 grammi	84,00	8,40
PORTLAND VIRGINIA 200	da 200 grammi	80,00	16,00
PORTLAND WHITE 100	da 100 grammi	84,00	8,40
PORTLAND WHITE 200	da 200 grammi	80,00	16,00
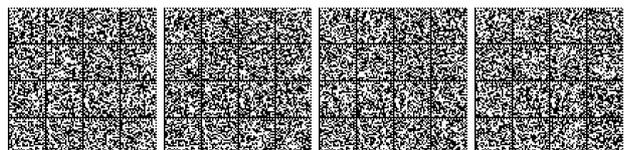
Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PUEBLO	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
PUEBLO BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

TRINCIATI (TABELLA C)				
TRINCIATI PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLACK DEVIL SMOOTH FLAVOUR	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40

TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CALEDONIAN GRAND RESERVE	da 50 grammi	240,00	250,00	12,50
CALEDONIAN HIGHLAND CREAM	da 50 grammi	240,00	250,00	12,50
CAPSTAN ORIGINAL NAVY CUT	da 50 grammi	260,00	270,00	13,50
CLAN AROMATIC	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
CLAN HIGHLAND GOLD	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
ERINMORE BALKAN MIXTURE	da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
ERINMORE MIXTURE MURRAYS	da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
HALF AND HALF	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
KENTUCKY BIRD	da 50 grammi	152,00	156,00	7,80
NEPTUNE	da 50 grammi	136,00	140,00	7,00
PARK LANE N.7	da 50 grammi	160,00	164,00	8,20
SCHIPPERS TABAK SPECIAAL	da 50 grammi	132,00	136,00	6,80
SKANDINAVIK ARABICA	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK AROMATIC	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK EXOTIC	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK MIXTURE	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK REGULAR	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK VANILLA	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SKANDINAVIK WHITE	da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
SWEET DUBLIN IRISH WHISKEY	da 50 grammi	134,00	140,00	7,00
TROOST AROMATIC CAVENDISH	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
TROOST BLACK CAVENDISH	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
W.O. LARSEN FINE & ELEGANT	da 50 grammi	150,00	156,00	7,80
W.O. LARSEN MELLOW & TASTY	da 50 grammi	150,00	156,00	7,80
W.O. LARSEN SIMPLY UNIQUE	da 50 grammi	150,00	156,00	7,80
W.O. LARSEN SWEET AROMATIC	da 50 grammi	150,00	156,00	7,80
W.O. LARSEN TRUE DELIGHT	da 50 grammi	150,00	156,00	7,80

Art. 4.

La denominazione della seguente marca di sigarette è così modificata:

DA	A
KENT ORIGINAL TASTE	KENT SURROUND

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 74

10A07008

DECRETO 24 maggio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.815 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio e 24 marzo 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi
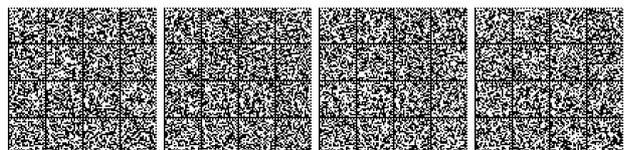
citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, di cui al decreto del 22 gennaio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 gennaio 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 gennaio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 gennaio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 22 gennaio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di

base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 gennaio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A06895

DECRETO 24 maggio 2010.

Decadenza della concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, stipulata con la società Scommettendo S.r.l., in San Michele Salentino.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;

Visti gli articoli 4, 5 ,6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS violazioni delle norme vigenti;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS»;

Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»;

Vista la Convenzione di concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi sottoscritta dalla società Scommettendo S.r.l. (già AN.DO. di Nigro Donato & C. s.n.c.), nei locali siti in via Calabria n. 30, Ceglie Messapica (BR);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *c)* della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»;

Visto che a seguito di attività di indagine espletata in data 29 settembre 2009 da parte della Guardia di Finanza - Compagnia pronto impiego Brindisi, in data 30 ottobre 2009 da parte l'Arma dei carabinieri - Compagnia di Nocera, in data 3 novembre 2009 da parte della Guardia
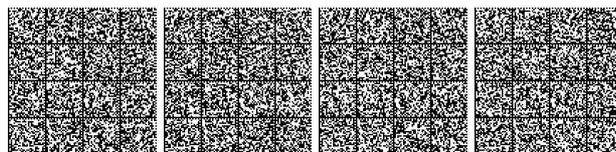
di finanza - Tenenza di Molfetta, è stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei punti di commercializzazione facenti capo a codesto concessionario;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6009/2009 con la quale è stata confermata la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore nazionale della raccolta a distanza per la concessione n. 3224;

Vista la nota prot. n. 4852/giochi/Sco del 10/02/2010 con la quale sono stati contestati comportamenti irregolari tenuti dalla rete dei punti di commercializzazione collegati a codesto concessionario;

Vista la nota del 16 febbraio 2010 inviata dalla società Scommettendo S.r.l. in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che «negli ultimi mesi, la società concessionaria al fine di operare quanto più possibile, con trasparenza e legalità ed evitare così che i titolari dei punti di commercializzazione operino in maniera non conforme alla legge, ha incrementato l'attività di controllo e vigilanza su tutto il territorio nazionale»;

Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;

Considerato che con la citata nota del 10 febbraio 2010 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *c)*;

Considerato che, essendo venute meno le esigenze cautelari connesse alla verifica delle fattispecie oggetto delle irregolarità contestate, con nota prot. n. 2010/13469/giochi/SCO del 19/04/2010 è stato riattivato il collegamento con il Totalizzatore nazionale per la raccolta a distanza;

Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalità di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco;

Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della Scommetttendo s.r.l. assume connotati di particolare gravità;

Dispone

per i motivi indicati in premessa, la decadenza della Convenzione di concessione n. 3224 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società Scommettendo S.r.l., con sede legale in via Verga, 3 — San Michele Salentino (BR), operante nel comune di Ceglie Messapica (BR), con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore: TAGLIAFERRI

10A06897

DECRETO 24 maggio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.815 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») della durata di ventiquattro mesi con decorrenza 30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 30 aprile 2010 e scadenza 30 aprile 2012, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 aprile 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 aprile 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialisti» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e

liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2010.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A06810

DECRETO 25 maggio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.815 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio, 23 maggio, 23 luglio e 23 ottobre 2007, 21 febbraio 2008, 24 marzo 2009 e 22 gennaio 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime

diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 21 luglio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010**,** faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A06896

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 6/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-

ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rimpatri, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 6.029.379,73 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 4.536.188,13 euro;

Vista la nota n. 5432 del 31 luglio 2009, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rimpatri è pari ad euro 4.536.188,13.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 575/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 2.268.094,07 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2009, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 144

10A06807

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 12/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007, che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008, che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007 del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita per l'importo di euro 796.440.236 in favore del programma Fesr e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma Fse;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, per l'annualità 2009, è pari complessivamente ad euro 594.938.141 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo la normativa vigente, in base alle richieste inoltrate da ciascuna Regione.

3. Le Regioni effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Le Regioni medesime trasmettono, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 141

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - annualità 2009

(Importo in Euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/87
Abruzzo	C(2007) 3980 del 17/08/2007	28.774.157
Emilia Romagna	C(2007) 3875 del 17/08/2007	30.621.890
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5717 del 20/11/2007	22.285.215
Lazio	C(2007) 4584 del 02/10/2007	50.066.974
Liguria	C(2007) 5905 del 27/11/2007	39.051.140
Lombardia	C(2007) 3784 del 01/08/2007	44.742.431
Marche	C(2007) 3986 del 17/08/2007	19.098.080
Molise	C(2007) 5930 del 28/11/2007	17.038.944
P.A. Bolzano	C(2007) 3726 del 27/07/2007	4.790.003
P.A. Trento	C(2007) 4248 del 07/09/2007	3.598.616
Piemonte	C(2007) 3809 del 02/08/2007	70.063.431
Sardegna	C(2007) 5728 del 20/11/2007	131.518.029
Toscana	C(2007) 3785 del 01/08/2007	72.189.222
Umbria	C(2007) 4621 del 04/10/2007	27.728.976
Valle d'Aosta	C(2007) 3867 del 07/08/2007	2.868.962
Veneto	C(2007) 4247 del 07/09/2007	30.502.071
Totale		**594.938.141**

10A06808

DECRETO 26 marzo 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 7/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Consiglio n. 435/2007/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2009) 5561 del 9 luglio 2009 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2009 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 15.062.036,85 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 6.556.903,52 euro;

Vista la nota n. 6148 del 19 ottobre 2009 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della suddetta quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi è di euro 6.556.903,52.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 435/2007/CE, è autorizzato ad erogare i predetti importi, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di euro 3.278.451,76, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2009, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 145

10A06809

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Aster Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 12 gennaio 2005 e successive integrazioni di cui l'ultima del 22 luglio 2008 dall'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ASTER PLUS contenente le sostanze attive metalaxil e rame;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 30 novembre 2019 del prodotto fitosanitario in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 luglio 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 20 ottobre 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019 l'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Aster Plus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l'inclusione nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva metalaxil.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-200-250-500 e litril-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13122.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ASTER Plus

Fungicida in Sospensione Concentrata

Partita n.:*

Composizione :
100 g di prodotto contengono :
- **Metalaxil puro** ....g 3,14 (= 40 g/l)
- **Rame metallo puro** ....g 15,3 (= 195 g/l)
(sottoforma di Solfato tribasico neutro*)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – V.le Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officina di produzione:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20

* Principio attivo originale di Nufarm GmbH - Linz (Austria)

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Metalaxyl 3,14%
Rame metallo 15,3%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :

METALAXYL
Sintomi : irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. usare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME
Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del S.N.C., emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : Sintomatica
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
ASTER Plus è un fungicida efficace contro la peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (azione sistemica del Metalaxyl) che per contatto (Rame), assicura rapidità e persistenza d'azione, nonché resistenza al dilavamento.
Il preparato è in grado di svolgere una attività preventiva e curativa, inoltre può protegge anche la vegetazione che si sviluppa dopo l'applicazione. E' indicato per la protezione delle seguenti colture :

VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di **400-500 ml/hl (4 - 5 l/ha)**, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 10-14giorni fino a quando persistono le condizioni predisponenti lo sviluppo della malattia. Effettuare al massimo 3-4 interventi per stagione.

COLTURE ORTICOLE (Cavolo verza) contro la Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schleideni, Phytophtora porri, Peronospora pisi*) alla dose di **4-5 l/ha** ogni 10-14 giorni, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno.

SOIA contro Peronospora (*Peronospora manshurica*) alla dose di 4-5 l/ha, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Effettuare al massimo 2-3 interventi.

ASTER Plus svolge un'efficace azione collaterale nei confronti di Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, nonché delle batteriosi. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto (non inferiore ai 4 l/ha su colture ben sviluppate).
COMPATIBILITA' : Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' : non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA' : Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture :
- **150 giorni su soia**
- **60 giorni su cavolo verza**
- **28 giorni su vite**

ATTENZIONE : da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

12 7 APR. 2010

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

10A06577

ORDINANZA 19 maggio 2010.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che, condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, rendono necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

Considerato che, le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e sulla offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di suscettibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;

Considerata la necessità di valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi d'intervento;

Ritenuta la necessità che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3, del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che, le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *b)*, del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Tenuto conto che, questo Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;

Considerato che, a tal fine, si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilità» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione.

2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili agli effetti alle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2010.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO

10A06811
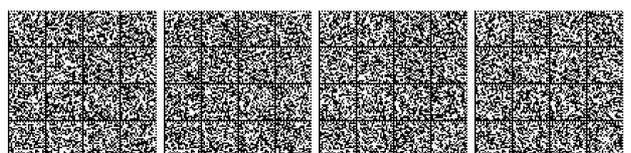
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2010.

Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. .24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/89;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale – D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 14/12362 del 6 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale Coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Guido Santarelli – Presidente- rappresentante della Federazione coltivatori diretti nel Comitato provinciale INPS;

sig.ra Serenella Gabbanelli, rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti;

sig. Roberto Profili, rappresentante della CIA;

sig. Giancarlo Gorini, rappresentante della COPAGRI;

sig. Stefano Serrani rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 6 maggio 2010

Il direttore provinciale: DAMIANI

10A06567

DECRETO 11 maggio 2010.

Ricostituzione della commissione speciale artigiani presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 14/12362 del 6 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si

intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale Artigiani del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig.ra Chiara Bomba - Presidente - rappresentante degli artigiani nel Comitato Provinciale INPS;

sig. Fabrizio Fabretti rappresentante della Confartigianato;

sig. Sergio Lucesoli rappresentante della Confartigianato;

sig. Stefano Sargentoni rappresentante della CNA;

sig.ra Andrea Calcina rappresentante della CNA.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 11 maggio 2010

Il direttore provinciale: DAMIANI

10A06583

DECRETO 11 maggio 2010.

Ricostituzione della commissione speciale esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46, legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 14/12362 del 6 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata, nel corso del procedimento nella costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato, quale presupposto logico posto a fondamento dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la Commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Roberto Trevi - Presidente - rappresentante della Confcommercio nel Comitato Provinciale I.N.P.S.;

sig. Gianfranco Casagrande rappresentante della Confcommercio;

sig. Bruno Marzioni rappresentante della Confcommercio;
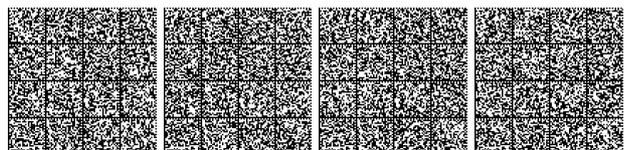
sig. Sauro Bartolucci rappresentante della Confcommercio;

sig. Alessandro Freddi rappresentante della Confcommercio;

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona o suo delegato;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona o suo delegato;

direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Ancona o suo delegato.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 11 maggio 2010

Il direttore provinciale: DAMIANI

10A06584

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, al prof. Matteo Tamburini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non appartenente all'Unione europea dal prof. Matteo Tamburini;

Visto il titolo accademico di II livello, «Master of Science - Mathematics» rilasciato il 12 giugno 2009 dalla «Western Washington University» di Bellingham, Stato di Washington, (USA);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto di madrelingua italiano con una formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari; per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007 e degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte ci-

tato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: «Bachelor of Science - Mathematics» (con indirizzo in Matematica) rilasciato da «The University of Washington» l'11 giugno 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«For successful completion of the Alternate Route Teacher Program» rilasciato il 1° giugno 2005 dalla Seton Hall University - Regional Training Center;

«Standard Certificate in: Teacher of Mathematics» emesso nel settembre del 2005 dal Department of Educacion State Board of Examiners dello Stato del New Jersey,

posseduto dal cittadino italiano Matteo Tamburini nato a Firenze il 27 agosto 1980, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A06571

DECRETO 5 maggio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karin Zingerle, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Karin Zingerle;

Visto il decreto di riconoscimento n. 311/2007 con il quale il titolo austriaco, sotto indicato, è stato dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Scienze dell'educazione, indirizzo: insegnanti di Scienze dell'educazione» dalla Libera università di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
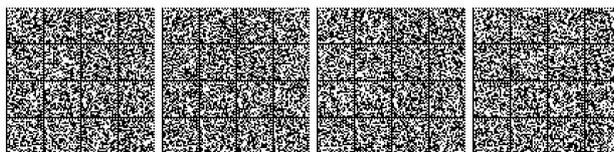
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philolosophie, erste Studienrichtung Philosophie, Pädagogik und Psychologie; zweite Studienrichtung Französisch, Studienzweig Französisch» rilasciato dall'«Universität Wien» di Vienna (Austria) il 24 maggio 2007, comprensivo della formazione didattico pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Zeugnis zweitschrift über die Zurücklegung des Unterrichtspratikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI. Nr. 145/1988, Erstfach: «Psychologie und Philosophie», Zweitfachj bzw. Erweiterungsfach:Französisch» rilasciato dalla «l'Akademisches Gymnasium Innsbruck» di Innsbruck (Austria) il 4 luglio 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Karin Zingerle nata a Passau (Germania) il 9 luglio 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;

37/A - Filosofia e storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A06572

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 236, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008 che, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile, destina la somma di 1,5 milioni di euro, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in attuazione del citato art. 2 comma 236, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto ministeriale n. 889 del 29 ottobre 2009 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha decretato la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 14 del 20 gennaio 2009 avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa»;

Vista la nota n. 223560 del 24 agosto 2009 con la quale il presidente della regione Toscana richiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di essere delegato ad indire e presiedere un nuova Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per individuare un nuovo modello di continuità con l'isola d'Elba;

Vista la delega conferita con nota n. 0034768 del 4 settembre 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba in conformità al regolamento (CE) 1008/2008;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 15 dicembre 2009;

Vista la nota ministeriale n. 0000394 del 29 gennaio 2010, con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di riproporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in conformità al regolamento (CE) 1008/2008;

Vista la nota ministeriale n. 0000387 del 28 gennaio 2009 con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Marina di Campo, di Firenze, di Pisa e alla compagnia aerea Elbafly che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi i servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Qualora entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9, del regolamento CE 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 5.

L'E.N.A.C. è incaricato di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso, al vettore vincitore, il diritto di operare il servizio aereo di linea oggetto della gara indicata all'art. 4, e viene altresì approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dallo stesso vettore.

Il suddetto decreto ministeriale è sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2010

Il Ministro: MATTEOLI
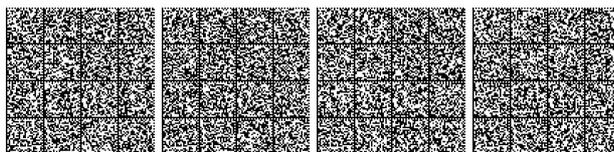
ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo- Pisa e viceversa

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, lo Stato italiano, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 236 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte interessate

Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa:
Elba Marina di Campo -Pisa e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare :

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1 In termini di numero di frequenze minime :

Tra Elba Marina di Campo e Firenze e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- Dal 24 aprile all'1 ottobre
  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

- Dall'2 ottobre al 23 aprile
  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il lunedì, martedì, giovedì;
  2 voli giornalieri in andata, e 2 voli giornalieri in ritorno il venerdì;

Tra Elba Marina di Campo e Pisa e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- Dal 24 aprile all'1 ottobre
  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;
  2 voli giornalieri in andata ed 2 voli giornalieri in ritorno il martedì, giovedì e sabato;

- Dal 2 ottobre al 23 aprile
  1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il lunedì, martedì, giovedì;
  2 voli giornalieri in andata, e 2 voli giornalieri in ritorno il venerdì;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. In termini di orari :

Sulla rotta Elba Marina di Campo - Firenze :

Dal 24 aprile all' 1 ottobre

1 volo con partenza nella fascia oraria 8,00 - 10.00 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

Dal 2 ottobre al 23 aprile
1 volo con partenza nella fascia oraria 8,00 - 9,00 il lunedì martedì, giovedì e venerdì;
1 volo con partenza nella fascia oraria 13,00 – 14,00 il venerdì;

Sulla rotta Firenze - Elba Marina di Campo :

Dal 24 aprile all' 1 ottobre
1 volo con partenza nella fascia oraria 17,00 – 19,00 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

Dal 2 ottobre al 23 aprile
1 volo con partenza nella fascia oraria 9,00 - 10.00 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì;
1 volo con partenza nella fascia oraria 14,00 – 15,00 il venerdì;

Sulla rotta Elba Marina di Campo – Pisa :

Dal 24 aprile all' 1 ottobre
1 volo con partenza nella fascia oraria 18,00 – 20,00 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

1 volo con partenza nella fascia oraria 8,00 – 10,00 il martedì, giovedì, e sabato;

1 volo con partenza nella fascia oraria 18,00 – 20,00 il martedì, giovedì, e sabato;

Dal 2 ottobre al 23 aprile
1 volo con partenza nella fascia oraria 10,00 - 11.00 il lunedì, martedì,giovedì e venerdì;

1 volo con partenza nella fascia oraria 15,00 - 16,00 il venerdì;

Sulla rotta Pisa - Elba Marina di Campo :

Dal 24 aprile all'1 ottobre

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00 – 9,00 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00 - 09.00 il martedì, giovedì e sabato;

1 volo con partenza nella fascia oraria 17,00 – 19,00 il martedì, giovedì e sabato;

Dal 2 ottobre al 23 aprile
1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00 - 8.00 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì;

1 volo con partenza nella fascia oraria 12,00 – 13,00 il venerdì;

Le fasce orarie potranno subire modifiche in relazione all'orario di apertura dell'aeroporto.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili aventi una capacità minima di 8 posti.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Elba Marina di Campo - Firenze o viceversa € 35,00

Elba Marina di Campo – Pisa o viceversa € 30,00

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1. ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

2. ogni semestre, a partire dal 1° semestre 2011, in caso di variazione percentuale superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore.
   Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazione le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre-maggio e giugno – novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
   La quotazione del jet fuel, con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è quella del mese di ottobre 2009 e verrà, pertanto, utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.
3. Ai precedenti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato a darne comunicazione al vettore.

3.5. In termini di continuità del servizio:

il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

a) garantire il servizio per 12 mesi consecutivi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
c) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.

Fermo restando le penali di cui alla precedente lettera c), ai vettori sono comminabili in aggiunta le sanzioni per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, come previste nella normativa dello Stato italiano.

4. **Presentazione dell'accettazione**

Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

- rotta Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa € 6.043,00
- rotta Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa € 9.562,00
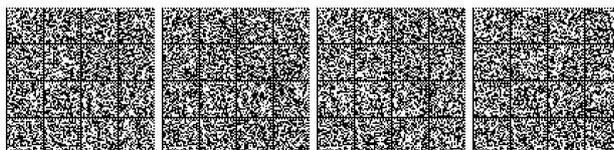
la fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B)

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, e per evitare le accettazioni di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 3.5, le accettazioni successive all'entrata in vigore degli oneri dovranno pervenire all'ENAC non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC. Tale garanzia dovrà essere presentata sulla rotta accettata e dovrà ammontare a:

- rotta Elba Marina di Campo – Firenze e viceversa € 30.217,00
- rotta Elba Marina di Campo – Pisa e viceversa € 47.812,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richiesta dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B , sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'Enac a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.

10A06578

DECRETO 12 maggio 2010.

Procedura e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose, ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare il Capo V recante disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;

Considerato che l'art. 29, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice IMDG;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle succitate norme, stabilire specifiche prescrizioni relative alle prove cui deve essere sottoposto il prototipo di ogni imballaggio prima che lo stesso sia utilizzato;

Decreta:

Articolo unico
Procedure e metodi di prova per gli imballaggi

1. Sono approvate le allegate norme tecniche relative alle procedure ed ai metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il comandante generale: POLLASTRINI

Allegato
(Decreto n. 481/2010)

Procedura e Metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose ai sensi del paragrafo 6.1.5 del Codice IMDG

1. Scopo

1.1 Il presente documento stabilisce le procedure che devono essere adottate e le modalità di prova di cui al paragrafo 6.1.5 del codice IMDG.

1.2 Questa procedura integra e completa quanto previsto al punto "*6.1.5 – Test provisions for packagings*" del Codice IMDG e, per quanto applicabile, dal "*Decreto Dirigenziale n. 1014/2006 del 29 settembre 2006 – Norme integrative al Codice IMDG (emendamento 32-04) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide*".

2. Applicabilità

2.1 I metodi di prova descritti nella procedura si applicano agli imballaggi così come sono definiti nel Capitolo 6.1 del codice IMDG.

3. Definizioni

3.1 Ai fini delle presenti procedure si intende per:
Standard leakage rate (SLR): il rateo di rilascio valutato in condizioni standard: normalizzato al flusso di aria secca con a monte una pressione di 1,013 x 10^5 Pa, a valle una pressione di 0 Pa e alla temperatura di 298 K (25°C). Le unità di misura per il rateo di rilascio sono Pa ◦ m^3 ◦ S^{-1} SLR.

3.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nel codice IMDG o nella vigente normativa nazionale.

4. Requisiti per le prove

4.1 Generalità

4.1.1 Le prove devono essere effettuate sugli imballaggi preparati come per il trasporto, compresi, per quanto concerne gli imballaggi combinati, gli imballaggi interni utilizzati. Per gli imballaggi combinati nei quali l'imballaggio interno è destinato a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie od oggetti negli imballaggi da trasportare possono essere sostituiti con altre materie o oggetti, a meno che la loro natura non alteri i risultati delle prove. Per le materie solide, l'eventuale altra materia simulante il contenuto reale, deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare.

4.2 Requisiti per la verifica delle caratteristiche dei materiali degli imballaggi

4.2.1 Materiali simulanti

4.2.1.1 Per la verifica delle caratteristiche dei materiali simulanti da utilizzare per le prove devono essere utilizzati i metodi basati su norme internazionali, nazionali o altre norme che siano accettate dall'Amministrazione.

4.2.2 Materiali costituenti gli imballaggi

4.2.2.1 Per la verifica delle caratteristiche dei materiali costituenti gli imballaggi sottoposti a prova devono essere utilizzati i metodi basati su norme internazionali, nazionali o altre norme che siano accettate dall'Amministrazione.

4.3 Informazioni che devono essere fornite dal richiedente

4.3.1 Dati di progetto

4.3.1.1 Per ogni prototipo di imballaggio da sottoporre alle prove di omologazione, il richiedente, oltre a quanto previsto dalla Circolare Serie Merci pericolose n. 20/2007, deve fornire i dati riportati in **Appendice B**, e le informazioni aggiuntive di cui ai paragrafi dal 4.3.2 al 4.3.7. Tutte queste informazioni devono essere riportate nel rapporto di prova.

4.3.2 Prove con l'utilizzo di sostanze liquide o solide non pericolose

4.3.2.1 Quando le prove sono condotte utilizzando acqua o altre materie non pericolose deve essere fornito oltre al riferimento al gruppo di imballaggio anche ogni informazione utile alla scelta del tipo di materiale inerte da utilizzare per le prove. Per i liquidi tali informazioni riguardano normalmente la densità relativa e la viscosità. Per i solidi tali informazioni includono la massa, la granulometria, la densità ed ogni altra rilevante caratteristica che permette di stabilire l'equivalenza tra la materia pericolosa da trasportare e la materia da utilizzare per le prove.

4.3.3 Prove *con l'utilizzo di sostanze liquide o solide pericolose*

4.3.3.1 Quando le prove sono condotte con le stesse materie pericolose che devono essere trasportate il richiedente deve fornire oltre alle caratteristiche fisiche della materia, il n° ONU, la Classe, il Gruppo di imballaggio, ove applicabile, e le schede di sicurezza.

4.3.3.2 Per i liquidi tali informazioni riguardano la densità relativa e la viscosità con l'indicazione del metodo per la sua determinazione.

4.3.3.3 Per i solidi tali informazioni includono la massa, la granulometria, la densità ed ogni altra rilevante caratteristica che consenta l'identificazione delle caratteristiche fisiche.

4.3.4 Prove con l'utilizzo di oggetti

4.3.4.1 Quando l'imballaggio è destinato a contenere oggetti, oltre al gruppo di imballaggio, deve essere fornita una appropriata descrizione e i disegni degli articoli e/o fotografie che permettano di individuare gli oggetti adatti a simulare tale tipo di contenuti nelle prove nonché il loro posizionamento.

4.3.5 Pressione di prova idraulica

4.3.5.1 Per gli imballaggi destinati a contenere materie liquide deve essere fornito il valore della pressione a cui deve essere sottoposto il prototipo, per la prova di pressione idraulica.

4.3.6 *Prove con l'utilizzo di liquidi standard*

4.3.6.1 Quando le prove sono eseguite utilizzando i liquidi standard, le informazioni necessarie sono il gruppo di imballaggio, il valore massimo della densità relativa ed il valore della pressione interna di prova.

4.3.7 Informazioni per il riempimento e la chiusura

4.3.7.1 Devono essere fornite le istruzioni per il riempimento e la chiusura. Per gli imballaggi in cartone devono essere fornite adeguate istruzioni per la chiusura dei lembi delle scatole con l'indicazione delle zone di sovrapposizione del nastro (che deve essere fornito insieme ai prototipi dell'imballaggio).
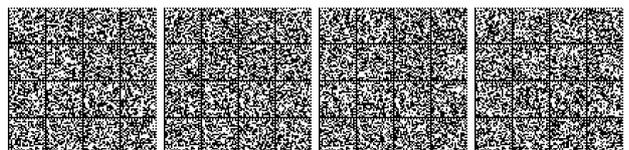
5. Selezione e preparazione degli imballaggi per le prove

5.1 Selezione degli imballaggi

5.1.1 Un numero sufficiente di imballaggi deve essere disponibile in accordo alle prove previste per il tipo dal codice IMDG. Ognuno degli imballaggi deve essere:

a) marcato/etichettato con un numero di riferimento che deve essere riportato sui fogli di lavoro e nel rapporto di prova;
b) per la prova di caduta marcato/etichettato in accordo all'**Appendice A** "Identificazione delle varie parti dell'imballaggio";
c) verificato e controllato (**Appendice B**) per stabilirne la corrispondenza con il progetto.

5.1.2 Per gli imballaggi trovati difformi dal progetto, con difettosità e/o danneggiati deve esserne data comunicazione scritta al richiedente.

5.2 Selezione dei contenuti e riempimento dell'imballaggio

5.2.1 I recipienti o imballaggi interni o singoli, diversi dai sacchi, devono essere riempiti almeno al 98% della loro **capacità massima** per i liquidi, e al 95% per i solidi. I sacchi devono essere riempiti fino alla massa massima per la quale possono essere utilizzati.

5.2.2 Per i solidi, dispositivi aggiuntivi alla massa possono essere utilizzati (pani di piombo ecc) ma tali dispositivi devono essere posti nell'imballaggio in modo tale da non alterare il risultato delle prove. Articoli con merci pericolose possono essere simulati con oggetti con le medesime dimensioni forma, massa e centro di gravità.

5.2.3 Il tipo di contenuto utilizzato per le prove deve essere registrato nel rapporto di prova.

5.3 Imballaggi rigidi destinati a contenere liquidi

5.3.1 Un imballaggio destinato a contenere liquidi deve essere riempito almeno al 98% della sua **capacità massima**. La **capacità massima** può essere determinata con: pesatura dell'imballaggio vuoto includendo i dispositivi utilizzati per la chiusura (tara (**m**) in kg) e dopo il riempimento (massa lorda (**M**) in kg). L'imballaggio deve essere riempito con acqua fino a quando essa non fuoriesce (dalla apertura più alta) e quindi deve essere chiuso asciugando l'eccesso di acqua. L'imballaggio deve essere collocato su una superficie orizzontale nella posizione prevista per il trasporto. Si deve porre attenzione a che l'acqua non penetri negli spazi vuoti dei dispositivi estranei al contenimento vero e proprio.

5.4 Imballaggi rigidi destinati a contenere solidi

5.4.1 Un imballaggio destinato a contenere materie solide deve essere riempito almeno al 95% della sua capacità massima.

5.4.2 Alternativamente per imballaggi cilindrici il livello di riempimento per ottenere il 95% può essere calcolato a partire dalla sua altezza interna tenendo conto della riduzione dovuta al dispositivo di chiusura (coperchio). La procedura non è utilizzabile per i sacchi.

5.5 Chiusura degli imballaggi

Gli imballaggi devono essere chiusi in accordo alle specifiche di progetto e alle istruzioni operative fornite dal richiedente.

5.5.1 Fusti, taniche, imballaggi compositi e imballaggi interni degli imballaggi combinati.

5.5.1.1 I tappi a vite devono essere chiusi alla coppia di serraggio specificata dalle istruzioni di utilizzo dell'imballaggio. La coppia di serraggio non può differire da una prova all'altra e se è necessario rivederne il valore a seguito di una prova non andata a buon fine, allora tutti i test devono essere eseguiti con il medesimo valore.
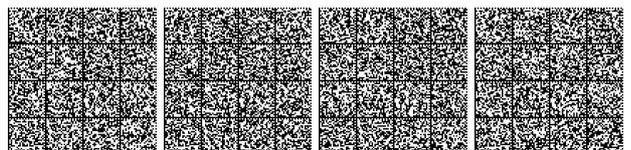
5.5.1.2 La coppia di serraggio va applicata prima del condizionamento e registrata nel rapporto di prova.

5.5.1.3 Solo nel caso di imballaggi provvisti di particolari chiusure che una volta aperte non possono più essere riutilizzate, si procede alla loro sostituzione utilizzando analoghe chiusure opportunamente condizionate.

5.5.1.4 Gli imballaggi, con chiusure munite di sfiato, dopo la loro chiusura, devono essere posati sul lato come mostrato nella Figura 1), nella posizione a), e non devono evidenziare perdite per un periodo di 5 minuti.

5.5.1.5 In presenza di perdita il campione non è ritenuto idoneo.

a) Posizione corretta **b) Posizione non corretta**
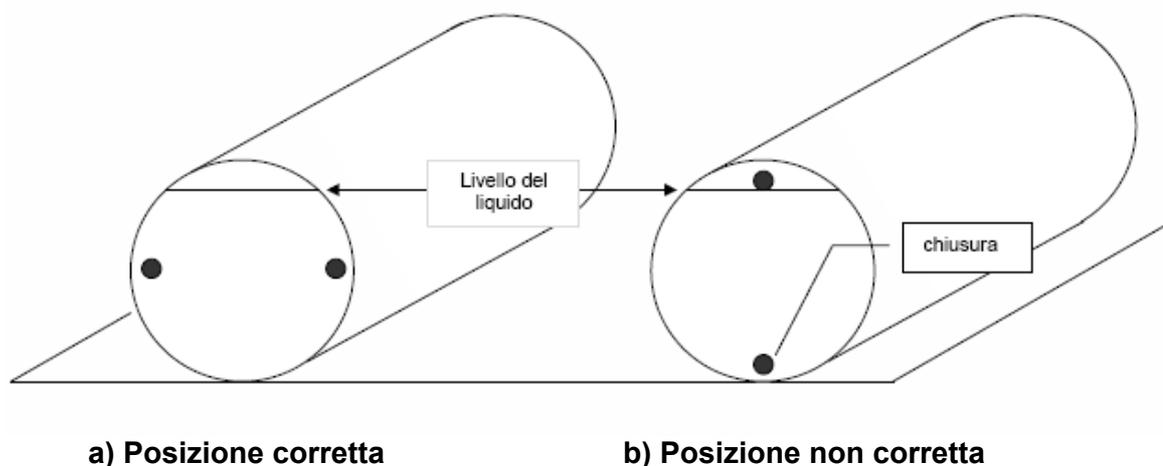
Figura 1
Imballaggi con chiusure munite di sfiato.

5.5.2 Sacchi

5.5.2.1 Gli imballaggi devono essere chiusi come pronti per il trasporto, secondo le istruzioni fornite dal richiedente. Per assicurare che gli imballaggi in prova siano chiusi in maniera conforme, deve essere usata un'attrezzatura analoga a quella prevista per la chiusura degli stessi prima del trasporto.

5.5.3 Fusti e taniche con coperchio amovibile

5.5.3.1 Fusti e taniche con coperchio amovibile per i liquidi devono essere sottoposti alla prova di caduta dopo 24 ore dal riempimento e chiusura.

6. Attrezzature di prova

6.1 Requisiti generali

6.1.1 Le prove devono essere eseguite in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

6.2 Accuratezza delle attrezzature di misura e dei relativi procedimenti

6.2.1 L'attrezzatura impiegata per le misure deve essere calibrata e soggetta alla taratura periodica in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

6.2.2 La scelta delle apparecchiature e i metodi di misura diretti e derivati devono essere in grado di assicurare il rispetto delle seguenti tolleranze:
- Massa in chilogrammi (kg): ± 2 %
- Pressione in chilo Pascal (kPa) ± 3 %
- Distanza / lunghezza in millimetri (mm) ± 2 %
- Temperatura in gradi Celsius (°C): ± 1 °C
- Umidità relativa (%): tolleranze in base a quanto specificato nel metodo di prova concordato
- Tempo in minuti (min): ± 3 %
- Coppia in newton metri (Nm): ± 3 Nm o 10%, scegliendo tra i due il maggiore.

6.3 Camere di climatizzazione

6.3.1 Le attrezzature di climatizzazione devono essere adeguate a soddisfare i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.5 del codice IMDG.

6.4 Bersaglio per le prove di caduta

6.4.1 Requisiti generali

6.4.1.1 Il bersaglio per le prove di caduta deve avere le caratteristiche di una superficie rigida, indeformabile e con una massa tale che la totalità dell'energia cinetica posseduta dall'imballaggio in caduta libera si trasformi in energia di deformazione e quindi in un danneggiamento dell'imballaggio stesso.

6.4.1.2 Il bersaglio deve essere sufficientemente indeformabile, rigido ed avere una grande massa relativa, in rapporto alle caratteristiche dell'imballaggio in prova.

6.4.1.3 I bersagli "reali", quali per esempio i pavimenti in calcestruzzo, possono causare un danno inferiore all'imballaggio di quello che si avrebbe con un bersaglio definito nel presente paragrafo.

6.4.2 Criteri progettuali e costruttivi

6.4.2.1 La massa di impatto non deve essere inferiore a 50 volte la massa dell'imballaggio ed avere possibilmente forma cubica.

6.4.2.2 La piastra di acciaio deve essere ancorata in modo tale da assicurare una buona aderenza ed un vincolo forte al fine di realizzare un insieme rigido.

6.4.2.3 Il bersaglio deve avere una durezza superficiale adeguata alla durezza dell'imballaggio da omologare ed avere uno spessore tale da minimizzare la flessione.

6.4.2.4 Il bersaglio deve avere dimensioni sufficienti a garantire che l'imballaggio durante la prova di caduta rimanga al suo interno.

6.4.2.5 Un bersaglio che risponde ai requisiti generali può essere quello costituito da una piastra di acciaio ancorata su un blocco di calcestruzzo solidale con una superficie compatta.

6.4.2.6 Per gli imballaggi fabbricati senza parti metalliche non è necessario l'uso della piastra di acciaio.

6.5 Dispositivo di sgancio per le prove di caduta e dispositivi di imbragatura

6.5.1 L'eventuale imbragatura che sostiene ed orienta l'imballaggio non deve falsare i risultati della prova.

6.5.2 Il dispositivo di sgancio utilizzato per le prove di caduta deve essere concepito e costruito in modo tale da non indurre nell'imballaggio una rotazione che alteri l'angolo previsto di caduta e/o la velocità di caduta.
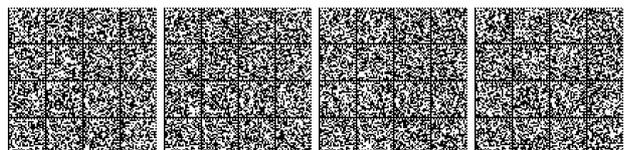
7. Procedura di prova

7.1 Condizionamento

7.1.1 Il tempo che trascorre tra la rimozione dell'imballaggio dalla camera di climatizzazione e il momento dell'esecuzione delle prove deve essere il più breve possibile ed in ogni caso non superiore a 5 minuti.

7.2 Prova di caduta - metodi, procedure per l'esecuzione e criteri di valutazione delle prove di caduta

7.2.1 Identificazione delle varie parti dell'imballaggio

7.2.1.1 L'imballaggio deve essere identificato nelle varie parti, in accordo all'**Appendice A,** con una marcatura o un'etichettatura che consenta di identificare la zona che viene interessata dalla caduta. Nel rapporto di prova deve essere riportata la corrispondente numerazione, per esempio: prova di caduta sul vertice 1-4-6.

7.2.2 Metodo per le prove di caduta

7.2.2.1 L'imballaggio in prova deve essere sollevato secondo l'orientamento prestabilito.

7.2.2.2 L'altezza di caduta è definita come la distanza verticale tra il punto più basso dell'imballaggio al momento dello sgancio e il bersaglio.

7.2.2.3 Per le cadute diverse da quelle di piatto il centro di gravità dell'imballaggio deve cadere verticalmente in corrispondenza del centro del punto di impatto (vedere Figura 2).

7.2.2.4 Prima della prova ci si deve assicurare che il bersaglio sia pulito ed asciutto.

7.2.2.5 Nel caso di prove di caduta di sacchi effettuate sull'estremità, poiché la differenza di comportamento di un sacco sospeso per la parte superiore ed uno sostenuto dal basso può essere significativa, il metodo di tenuta utilizzato deve essere specificato nel Rapporto di Prova.
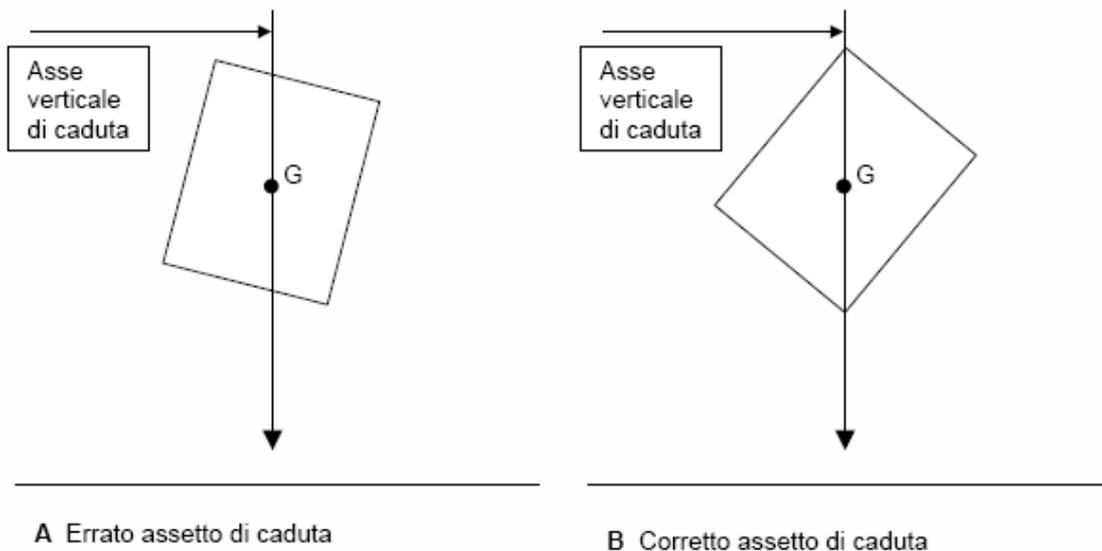
Figura 2
Nello schema **A** l'assetto di caduta non è corretto poiché il baricentro (G) non cade sulla verticale del punto di impatto.
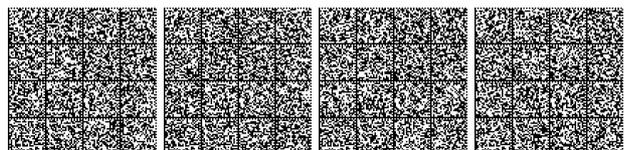
7.2.3 Procedura per le prove di caduta

7.2.3.1 Al fine di individuare il punto più debole dell'imballaggio si può tenere conto di precedenti esperienze condotte con imballaggi similari per forma geometrica, materiali e metodi di costruzione. Di tale processo deve essere tenuta un'apposita registrazione scritta.

7.2.3.2 In mancanza di esperienza devono essere condotte prove di caduta preliminari per valutare i punti più deboli di un imballaggio. Di tale processo deve essere tenuta un'apposita registrazione scritta.

7.2.3.3 Quando si eseguono prove preliminari di caduta, queste possono essere ripetute sullo stesso imballaggio. In tal caso un'eventuale rottura non pregiudica la valutazione finale del prototipo da sottoporre ad omologazione.

7.2.4 Criteri per la valutazione delle prove di caduta

7.2.4.1 Imballaggi per liquidi e solidi

.1 Al momento dell'impatto l'imballaggio deve essere osservato per registrare eventuali fuoriuscite di prodotto. Se si verifica una fuoriuscita devono essere identificati il punto o la zona e l'entità della perdita e devono essere riportati nel rapporto di prova.

.2 Dopo la prova l'imballaggio deve essere esaminato visivamente per registrare eventuali perdite o rotture.

.3 Ogni imballaggio contenente un liquido deve avere la pressione interna equalizzata con quella atmosferica esterna. Normalmente, per effettuare l'equalizzazione, si opera o allentando e poi stringendo di nuovo una chiusura oppure facendo un piccolo foro nel corpo o in un fondo dell'imballaggio. Le chiusure che hanno subito l'impatto, o quelle che potrebbero perdere dopo la prova di caduta, non devono essere utilizzate per riequilibrare la pressione.

.4 L'imballaggio non deve essere spostato dalla posizione naturalmente assunta a seguito della caduta almeno per tutto il periodo di osservazione, finalizzato a registrare eventuali perdite, che non deve essere inferiore a 10 minuti.

.5 Quando un imballaggio, incluso il suo contenuto, condizionato ad una temperatura uguale o inferiore a – 18°C, è sottoposto ad una prova di caduta, immediatamente dopo la caduta del primo campione deve essere misurata e registrata nel Rapporto di Prova la temperatura dell'imballaggio e/o del suo contenuto, che non deve essere superiore a – 18°C. Riscontrata tale condizione, non è necessario misurare la temperatura dei successivi imballaggi.

7.2.4.2 Imballaggi combinati e imballaggi contenenti oggetti

.1 Al momento dell'impatto l'imballaggio deve essere osservato per registrare eventuali fuoriuscite del contenuto. Se si verifica una fuoriuscita devono essere identificati il punto o la zona e l'entità della perdita e devono essere riportati nel rapporto di prova. Si devono inoltre identificare che gli imballaggi o gli oggetti interni non perdano.

.2 L'imballaggio deve essere visivamente esaminato per la presenza di perdita e di rottura, come per esempio la fuoriuscita degli imballaggi o degli oggetti interni.

.3 Quando un imballaggio per solidi è sottoposto alla prova di caduta, si considera che l'imballaggio abbia superato la prova se l'intero contenuto è trattenuto da un imballaggio interno o contenitore interno (es. una busta di plastica), anche se la chiusura non è più a tenuta di polveri.

.4 Se dopo la caduta la superficie d'impatto è umida o bagnata, l'imballaggio deve essere spostato con attenzione su una superficie asciutta del piano di caduta e mantenuto nella stessa orientazione per osservare eventuale perdite. L'esame visivo deve continuare per un periodo dai cinque ai dieci minuti.
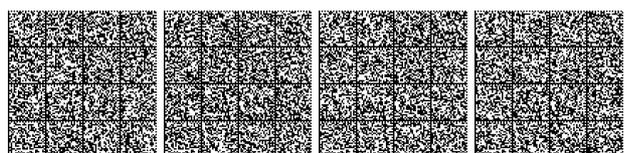
.5 Quando un imballaggio, incluso il suo contenuto, condizionato ad una temperatura uguale o inferiore a – 18°C, è sottoposto ad una prova di caduta, immediatamente dopo la caduta del primo campione deve essere misurata e registrata nel Rapporto di Prova la temperatura dell'imballaggio e/o del suo contenuto, che non deve essere superiore a – 18°C. Riscontrata tale condizione, non è necessario misurare la temperatura dei successivi imballaggi.

7.3 Prova di tenuta - metodi, procedure per l'esecuzione e criteri di valutazione delle prove di tenuta

7.3.1 Metodo per le prove di tenuta

7.3.1.1 Le connessioni utilizzate per la pressurizzazione non devono influenzare il risultato della prova, per esempio la connessione montata su una chiusura non deve costituire un "rinforzo" di quella parte dell'imballaggio.

7.3.1.2 Si possono utilizzare i seguenti due metodi:

a) eseguire due fori nel corpo o nella testa di ogni imballaggio. Un foro deve essere usato per connettere l'imballaggio alla linea di mandata di aria, il secondo foro deve essere usato per connettere un manometro che misuri la pressione di prova nell'imballaggio;

oppure:

b) eseguire un foro nel corpo o nella chiusura di ogni imballaggio. Il manometro deve essere connesso alla linea di mandata dell'aria, fra la sorgente di mandata d'aria e l'imballaggio.

7.3.1.3 Il manometro deve essere posizionato il più vicino possibile all'imballaggio e la sua lettura deve essere effettuata in assenza del flusso di mandata.

7.3.1.4 Ogni imballaggio deve essere chiuso in accordo alle prescrizioni fornite dal produttore e le chiusure munite di sfiato devono essere sostituite con chiusure simili prive di sfiato oppure lo sfiato deve essere sigillato.

7.3.2 Procedura di prova

7.3.2.1 Ogni imballaggio deve essere posizionato in una vasca con acqua e deve essere mantenuto sotto la superficie libera dell'acqua (i mezzi utilizzati per trattenere l'imballaggio non devono influenzare i risultati della prova).

7.3.2.2 La sequenza di prova è la seguente:

.1 verificare che la superficie dell'imballaggio sia priva di residui oleosi o di altra materia che possa falsare la prova;
.2 immergere l'imballaggio in una vasca con acqua, lasciando un battente compreso tra 5 e 10 centimetri tra il pelo libero e la parte più alta dell'imballaggio;
.3 applicare la pressione continuamente e gradualmente fino alla pressione di prova richiesta;
.4 attendere il tempo sufficiente a garantire la stabilizzazione della pressione;
.5 se necessario ristabilire la pressione;
.6 interrompere il flusso di mandata dell'aria;
.7 verificare per un periodo di 5 minuti che non si produca un flusso continuo di bolle.

7.3.3 Procedura di prova alternativa

7.3.3.1 Qualora l'imballaggio abbia dimensioni tali da rendere difficile l'applicazione delle predette disposizioni, in alternativa all'immersione in acqua, è possibile utilizzare una soluzione di acqua e sapone cospargendo le chiusure e le giunzioni.
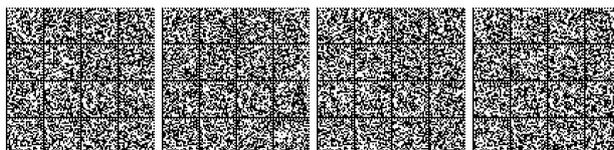
7.3.3.2 Il metodo previsto dal codice IMDG per la prova di tenuta a bolle d'aria con immersione in acqua è in grado di rilevare un rateo di fuga dell'ordine di 1×10^{-4} Pa ∘ m^3 ∘ s^{-1} SLR (Standard Leakage Rate), pertanto un metodo di prova alternativo è quello chiamato a bolle di sapone che nelle condizioni operative ottimali può garantire una sensibilità equivalente alla prova di tenuta a bolle d'aria. La procedura operativa di prova e il tipo di sapone impiegato devono far parte di una procedura scritta.

7.3.3.3 La soluzione di sapone impiegata deve essere compatibile con la temperatura e le condizioni di prova, essa deve produrre un "film" uniforme sulla parte oggetto del controllo e le bolle che si producono non devono "rompersi" rapidamente a seguito della temperatura elevata o della scarsa tensione superficiale.

7.3.3.4 La sequenza di prova è la seguente:

.1 verificare che la superficie dell'imballaggio sia priva di residui oleosi o di altra materia che possa falsare la prova;
.2 applicare la pressione continuamente e gradualmente fino alla pressione richiesta;
.3 attendere il tempo sufficiente a garantire la stabilizzazione della pressione;
.4 se necessario ristabilire la pressione;
.5 interrompere il flusso di mandata dell'aria;
.6 applicare la soluzione di sapone nelle parti che presentano chiusure e giunti;
.7 verificare per un periodo di 5 minuti che non si producano di bolle.

7.3.4 Criteri per la valutazione delle prove di tenuta

7.3.4.1 Ogni imballaggio deve essere monitorato per tutta la durata della prova. Nessun imballaggio deve manifestare perdite.
Il manifestarsi di bolle d'aria derivanti dall'aria intrappolata nelle aggraffature o nelle filettature delle chiusure e/o la presenza di bolle d'aria ad intervalli di tempo eccedenti 1 minuto, non deve essere considerata come una perdita.

7.4 Prova di impilamento - metodi, procedure per l'esecuzione e criteri di valutazione delle prove di impilamento

7.4.1 Generalità

7.4.1.1 Nel caso il prototipo presenti una predisposizione geometrica per essere impilato, il calcolo del carico di impilamento deve tenere conto dell'effettiva altezza utile di impilamento (Es.: fusto rastremato o troncoconico).

7.4.2 Calcolo del carico di impilamento

7.4.2.1 Il carico d'impilamento, da applicare sulla superficie dell'imballaggio, senza predisposizione geometrica per essere impilato, deve essere calcolato come segue:

$$\mathbf{M_1 = M \times [(H/h)^* - 1]}$$

Nel caso di un imballaggio con una predisposizione geometrica per essere impilato, il carico di impilamento deve essere calcolato come segue:

$$\mathbf{M_1 = M \times \{[(H-o)/(h-o)]^* - 1\}}$$

dove:

M_1 è la massa di impilamento in kg;
M è la massa in chilogrammi dell'imballaggio completo come pronto per il trasporto;
H è l'altezza di impilamento pertinente in millimetri (mm) (minimo 3.000 mm);

h è l'altezza complessiva in millimetri (mm) dell'imballaggio che deve essere provato, tenendo in considerazione l'eventuale predisposizione all'impilamento di uno dei fondi dell'imballaggio, posizionato nelle condizioni di trasporto.
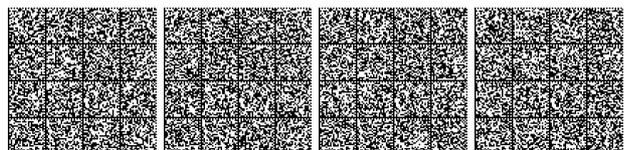
o è la differenza tra l'altezza complessiva dell'imballaggio in millimetri (mm) e l'altezza utile di impilaggio in millimetri (mm);

* il valore ottenuto va arrotondato all'intero superiore.

Quando la sostanza da trasportare è liquida, il valore della massa in chilogrammi dell'imballaggio completo "**M**" deve essere calcolato utilizzando la seguente formula:

$$M = [(C \times d) \times n^{**}] + m$$

dove:

C è il volume di acqua in litri (l) richiesto per occupare il 98% della capacità all'orlo o, per imballaggi combinati, il 98% della capacità all'orlo di un imballaggio interno;

d è la densità relativa della sostanza che deve essere trasportata;

m è la massa in chilogrammi (kg) dell'imballaggio vuoto, completo delle sue chiusure, o, per imballaggi combinati, la massa di tutti i componenti l'imballaggio, inclusi gli imballaggi interni vuoti;

n è il numero degli imballaggi interni.

** nel caso di un imballaggio unico questo valore è da considerarsi pari a "**1**".

Qualora si utilizzi per l'impilaggio un'interfaccia che segua la sagoma originale dell'imballaggio, la sua massa deve essere sottratta dalla massa totale di prova.

7.4.3 Metodi e criteri di prova

7.4.3.1 L'applicazione del carico di impilamento può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

a) un carico non guidato su un imballaggio singolo;

b) un carico guidato su un imballaggio singolo;

c) qualora le caratteristiche costruttive dell'imballaggio siano tali che la risultanza della prova non possa essere falsata, un carico non guidato composto da uno strato applicato simultaneamente su tutti e tre gli imballaggi.

Qualora l'imballaggio sia costruito con una predisposizione all'impilamento, il carico da sovrapporre deve essere applicato tramite un'interfaccia che riproduca la parte inferiore dell'imballaggio.

Sia la massa dell'interfaccia sia quella dell'eventuale piastra di distribuzione devono essere considerate al fine del calcolo del carico di impilamento.

7.4.3.2 Il metodo usato deve essere dichiarato nel Rapporto di Prova.

7.4.4 Carico non guidato su un imballaggio singolo

7.4.4.1 L'imballaggio dovrà essere collocato su una superficie solida e livellata. Il carico predeterminato deve essere posizionato centralmente sull'estremità superiore, per il periodo di tempo previsto.

7.4.4.2 Tranne quando si è tenuto conto della predisposizione dell'imballaggio all'impilamento, il carico deve essere applicato per mezzo di una piastra rigida che si estenda oltre gli spigoli esterni degli imballaggio.

7.4.4.3 Nell'eventuale caso di cedimento dell'imballaggio durante la prova, il carico deve essere libero di muoversi.

7.4.5 Carico guidato su un imballaggio singolo

7.4.5.1 Deve essere usata un'idonea attrezzatura per l'applicazione di un carico guidato, che può essere:

.1 una macchina convenzionale per prove di compressione con la capacità di mantenere un carico costante per il periodo richiesto.

La macchina per prove a compressione può avere piccole fluttuazioni ± del 4%, in accordo alla EN ISO 12048; oppure
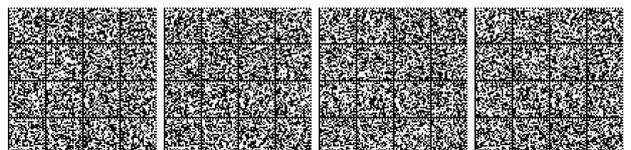
.2 una macchina appositamente costruita, per esempio due intelaiature di cui la superiore sia libera di muoversi verticalmente, in relazione a quella inferiore. In questo caso la massa totale da sovrapporre deve comprendere quella dell'intelaiatura superiore.

Il piano di carico deve essere libero di seguire le eventuali deformazioni laterali dell'imballaggio, in modo tale da riprodurre il reale comportamento di una pila.

7.4.6 Carico non guidato composto da uno strato applicato simultaneamente su tutti e tre gli imballaggi

7.4.6.1 Gli imballaggi devono essere posizionati con il medesimo orientamento su una superficie solida e livellata, come illustrato in Figura 3:
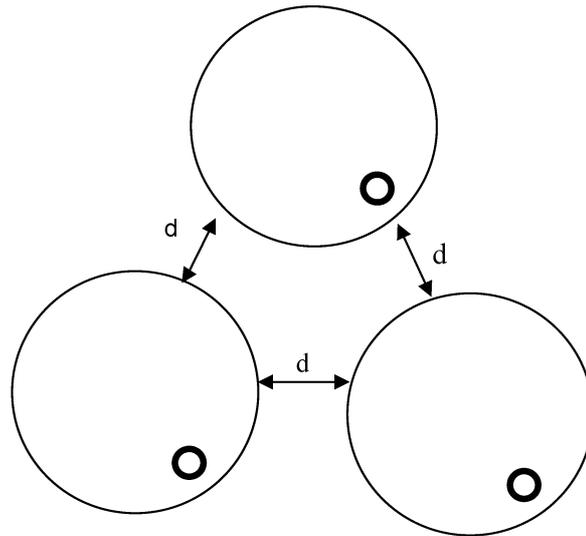
Figura 3
Vista in pianta dei fusti

Lo spazio (d) fra gli imballaggi deve essere il più possibile ridotto, ma sufficiente per assicurare che i campioni durante la prova non vengano a contatto qualora subiscano delle deformazioni.

Una piastra di distribuzione del carico deve essere posizionata sopra gli imballaggi controllando attentamente il suo posizionamento.

Il carico deve avere una massa complessiva pari a tre volte quella calcolata in 7.4.2.1 per un solo imballaggio **(M_1 x 3)**.

7.4.6.2 Durante la prova devono essere effettuate misure della deflessione e dell'angolo di inclinazione della piastra con l'orizzontale:

a) immediatamente prima e dopo aver posizionato il carico sulla piastra,

b) al termine della prova.

La rilevazione, se necessario, può essere effettuata ad intervalli regolari durante la durata della prova.

7.4.7 Criteri per la valutazione delle prove di impilamento

Durante e dopo la prova non devono verificarsi:

1 perdite dall'imballaggio e da nessun imballaggio o recipiente interno;

2 deterioramenti dell'imballaggio tali da influenzare negativamente la sicurezza durante il trasporto,

3 distorsioni in grado di ridurre la resistenza dell'imballaggio o la stabilità della catasta di imballaggi.
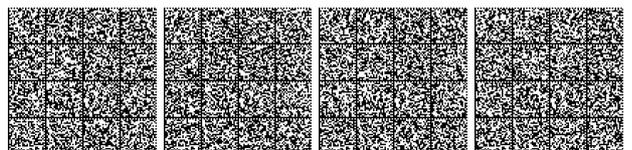
Dopo la prova, e prima della valutazione del risultato, gli imballaggi di materia plastica devono essere portati a temperatura ambiente.
Quando sono stati usati carichi non guidati, si deve valutare l'angolo della piastra superiore con l'orizzontale che non deve eccedere i 5°.
Quando sono stati usati carichi guidati, dopo la prova gli imballaggi vengono rimossi dall'apparecchiatura di impilamento. Due imballaggi riempiti dello stesso tipo devono essere posizionati centralmente sull'imballaggio provato e questi devono mantenere la loro posizione per un'ora.

7.5 Prova di pressione idraulica - metodi, procedure per l'esecuzione e criteri di valutazione delle prove di pressione idraulica

7.5.1 Generalità

7.5.1.1 La prova deve essere effettuata con acqua.

7.5.1.2 Devono essere presi accorgimenti per assicurare che non rimanga aria all'interno degli imballaggi, come ad esempio sopra il livello della chiusura.

7.5.1.3 Ogni imballaggio deve essere chiuso in accordo alle prescrizione fornite dal produttore.

7.5.2 Metodi per la prova di pressione idraulica

7.5.2.1 Gli imballaggi devono essere pressurizzati continuamente e gradualmente alla pressione di prova richiesta. La pressurizzazione deve essere effettuata in un tempo massimo di 15 minuti.

7.5.2.2 La pressione nell'imballaggio deve essere mantenuta continuamente e costantemente per il tempo prescritto. Gli imballaggi, durante la prova, devono essere sostenuti in modo che non sia contrastata la loro deformazione (es. per mezzo di particolari culle sulle quali l'imballaggio rimane sostenuto nei punti soggetti alla minore deformazione).

7.5.3 Riempimento di fusti e taniche di plastica

7.5.3.1 I fusti, le taniche di plastica, e gli imballaggi compositi di plastica devono essere riempiti con acqua la cui temperatura deve essere misurata e compresa nei limiti di 15±5°C.

7.5.4 Criteri per la valutazione delle prove di pressione idraulica

7.5.4.1 Ogni imballaggio deve essere esaminato durante la prova per verificare l'assenza di perdite.

7.5.4.2 Uno sgocciolamento momentaneo del liquido trattenuto inizialmente nelle giunture o nelle filettature o nelle guarnizioni, non deve essere considerato come una perdita.

7.6 Disposizioni particolari

7.6.1 Imballaggi differenti solo per la loro altezza

7.6.1.1 Nel caso che i prototipi di una serie, da sottoporre a prove, differiscono in altezza per meno del 10%, va provato solo il prototipo più alto.

7.6.1.2 Qualora sia da sottoporre a prove una serie di imballaggi che differiscono tra di loro solo per l'altezza dovrà essere provato il prototipo più alto, quello più basso ed i prototipi intermedi che differiscono in altezza per più del 10%.
Un esempio in tal senso può essere una serie di fusti in banda stagnata aventi altezza di 500, 490, 465, 445, 439, 425, 420, 399, 385, 365, 346, 325, 310, 295, 275, 265, 245, 234 e 225 mm; in questo caso dovranno essere sottoposti alle prove i seguenti prototipi aventi altezze di: 500, 445, 399, 346, 310, 275, 245 e 225 mm.

7.6.2 Imballaggi differenti per le loro dimensioni o per gli accessori

7.6.2.1 Qualora siano da sottoporre a prove imballaggi che differiscono leggermente tra loro per la dimensione, le caratteristiche o la massa netta degli imballaggi interni, oppure nel caso di fusti, sacchi o casse che differiscono leggermente per le loro dimensioni esterne, possono essere effettuate prove selettive.
Analoga procedura può essere applicata anche nel caso di modifiche degli accessori.

7.6.2.2 L'imballaggio deve aver superato tutte le prove del prototipo di base.

7.6.2.3 Le prove devono essere effettuate utilizzando sempre le stesse sostanze di prova: materia da trasportare o altra materia simulante o il/i liquido/i standard.

7.6.2.4 Gli imballaggi possono essere sottoposti a prove selettive senza richiedere alcuna autorizzazione all'Autorità competente qualora le differenze riscontrate siano minime per una delle voci di seguito riportate:

Fusti e taniche di metallo

a) variazione del disegno dei fondi;
b) variazione dei fornitori delle chiusure;
c) variazioni del numero delle chiusure e la loro posizione nel fusto;
d) variazione del materiale delle chiusure;
e) variazione del tipo di chiusura;
f) variazione dei materiali della guarnizione o dell'anello di tenuta delle chiusure;
g) aggiunta di cerchi di rotolamento o di corrugazioni;
h) aggiunta di dispositivi di riempimento e di svuotamento;
i) variazione del materiale sigillante;
j) variazione dei sistemi di presa;
k) variazione del rivestimento di materiale isolante.

Fusti e taniche di materia plastica

a) variazione dei materiali o del colore delle chiusure;
b) variazione delle chiusure;
c) variazione dei fornitori dei sistemi di chiusura;
d) variazione del materiale delle guarnizioni.

Fusti di cartone

a) variazione dei fornitori delle chiusure;
b) variazione dei materiali della guarnizione delle chiusure;
c) variazione degli anelli di tenuta delle chiusure;
d) aggiunta del numero dei fogli delle pareti, a condizione che lo spessore minimo del materiale sia mantenuto;
e) variazione dello spessore del corpo, del coperchio e/o del fondo.

Sacchi

Non sono previste prove selettive.

Casse

a) variazione del tipo di assemblaggio laterale;
b) variazione del tipo di chiusura;
c) variazione del tipo di legno.

Imballaggi interni

Non sono previste prove selettive.

7.6.3 Imballaggi identici

Gli imballaggi possono essere sottoposti a prove selettive senza richiedere alcuna autorizzazione all'Autorità competente qualora sia richiesta un aumento della densità per un gruppo di imballaggio inferiore a quello già autorizzato, cioè l'energia di impatto nella prova di caduta rimane costante.

Un esempio in tal senso può essere un fusto di metallo che ha superato le prove per il gruppo di imballaggio II, densità 1,2, per il quale si richiede di elevare la densità ad 1,8 per il gruppo di imballaggio III. In tal caso si potrà procedere solo alla prova di impilamento.

7.7 Ripetizione in caso di fallimento

7.7.1 Nel caso di fallimento, le prove sugli imballaggi provati devono concludersi con la registrazione nel Rapporto di prova dell'esito negativo.

Nell'ipotesi di fallimento di una sola tipologia di prova può essere utilizzata una delle seguenti procedure di rivalutazione:

a) le prove saranno ripetute ad un livello di severità inferiore.
Per esempio, se due fusti di materia plastica su tre superano la prova di pressione idraulica ad un valore di 250 kPa ed il terzo perde, si può ripetere la prova su di un quarto imballaggio ad un valore inferiore di almeno il 10% del valore di prova iniziale; in alternativa ripetere la prova su altri 3 imballaggi ad una pressione inferiore ai 250 kPa.
Se il risultato sarà positivo il prototipo avrà superato la prova a quest'ultimo valore di pressione;

oppure:

b) quando solo un imballaggio tra quelli sottoposti alle prove non supera una prova, questa sarà ripetuta su di un numero di imballaggi pari a due volte il numero di imballaggi richiesto per la specifica prova.
Nel caso di superamento della prova da parte di tutti gli imballaggi, il prototipo avrà soddisfatto i requisiti di prova.
L'esempio seguente illustra questa procedura: se un fusto di metallo fallisce una prova di caduta su uno specifico orientamento, ma tutte le altre prove hanno avuto esito positivo, compreso la prova di caduta sugli altri orientamenti, nonché la prova di pressione interna (idraulica), di tenuta e di impilamento, 6 imballaggi (due volte il numero di quelli previsti per la singola prova) devono essere provati per lo specifico orientamento che non ha superato le prove;

e, solo per i sacchi e gli imballaggi combinati:

c) quando sono sottoposti alle prove sacchi e, tra quelli provati, uno solo non supera la prova, questa sarà ripetuta utilizzando altri 3 imballaggi, sottoponendoli alla sequenza di prove previste per tale tipologia;

oppure:

d) quando sono sottoposti alle prove imballaggi combinati, aventi come imballaggio esterno una cassa di cartone, e tra quelli provati uno solo non supera la prova su uno specifico orientamento, questa dovrà essere ripetuta utilizzando altri 5 imballaggi ripetendo la prova sullo stesso orientamento.

7.7.2 Durante la ripetizione delle prove non sono ammessi fallimenti.

7.7.3 Quando è stata applicata la procedura di ripetizione delle prove, questa deve essere dettagliatamente dichiarata nel Rapporto di Prova.

7.8 Metodi di prova equivalenti

7.8.1 I metodi di prova descritti in questa Procedura devono essere considerati come quelli di riferimento.

7.8.2 Si possono utilizzare procedure di prova alternative a condizione che:

a) possa esserne dimostrata l'equivalenza con la Procedura di riferimento; e
b) l'Autorità competente ne abbia autorizzato l'applicazione; e
c) vengano dichiarate nel Rapporto di Prova.

<u>8. Rapporto di prova e documentazione</u>

8.1 Tutte le prove sugli imballaggi, eseguite in conformità a questa Procedura, devono essere documentate in un "*Rapporto di Prova*" conformemente alle vigenti disposizioni legislative.

8.2 Al "*Rapporto di Prova*" può essere allegata una documentazione fotografica.

APPENDICE A - Identificazione delle varie parti dell'imballaggio

Gli imballaggi da sottoporre alle prove devono essere identificati nelle varie parti.

A.1 Imballaggi a forma parallelepipeda

L'imballaggio deve essere disposto nella posizione prevista per il trasporto in modo tale che sia possibile identificare l'alto ed il basso.
Con riferimento alla "**Figura a1**" l'imballaggio deve essere ruotato in modo tale che il giunto di fabbricazione (verticale), quando è presente, si trovi alla destra dell'osservatore.
Con tale disposizione dell'imballaggio, il lato superiore deve essere marcato/etichettato con il numero **1**, il lato inferiore con il numero **2**, il lato alla sinistra dell'operatore con il numero **3**, il lato laterale alla destra dell'operatore con il numero **4**, il lato di fronte all'osservatore con il numero **5** e il lato opposto con il numero **6**.
Individuate ed etichettate le facce dell'imballaggio risultano individuabili ciascuno degli **spigoli** derivanti dalla unione di due facce ed i **vertici** individuati dall'intersezione di tre facce.
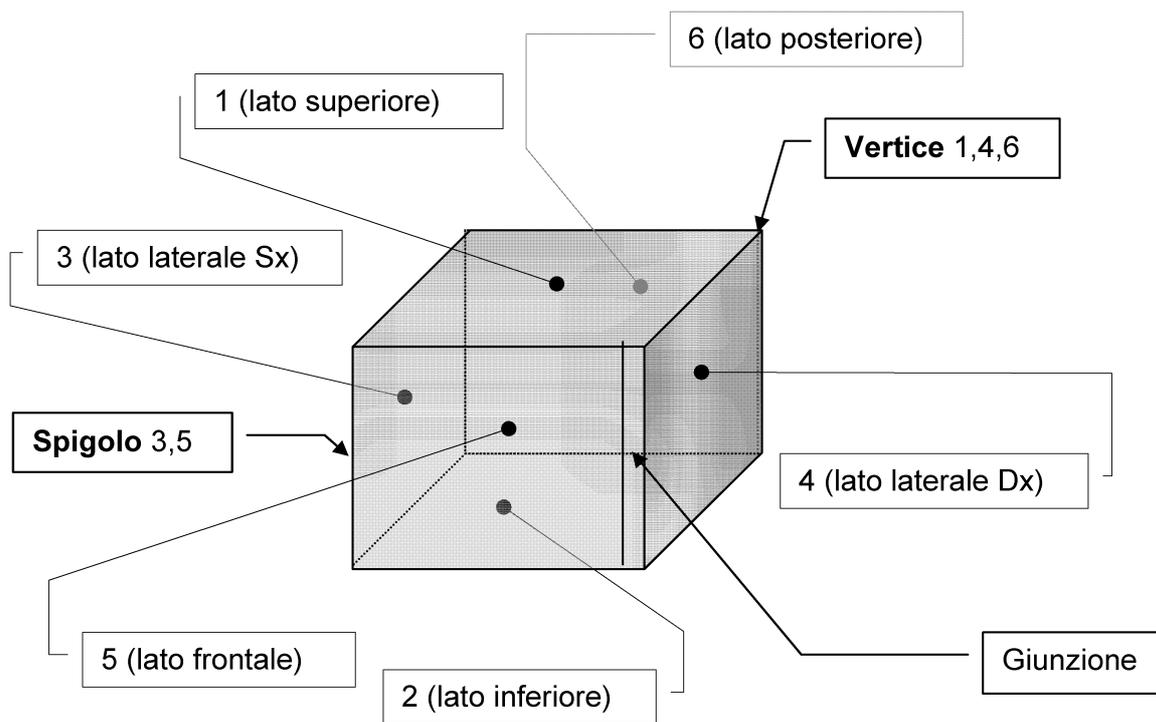
Figura a1
Identificazione delle varie parti di un imballaggio a forma parallelepipeda
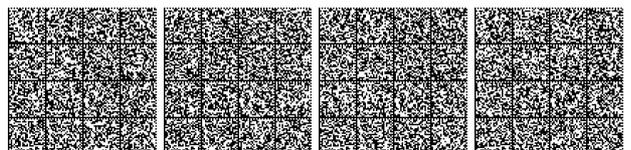
A.2 Imballaggi a forma cilindrica

L'imballaggio deve essere disposto nella posizione prevista per il trasporto in modo tale che sia possibile identificare l'alto ed il basso.
Con riferimento alla figura a2 l'imballaggio deve essere ruotato in modo tale che il giunto di fabbricazione (verticale), quando è presente, si trovi di fronte all'operatore sulla generatrice 1,5.
Con tale disposizione dell'imballaggio, il lato superiore deve essere suddiviso in **quattro settori** i cui **vertici** sono numerati 1,2,3 e 4 in senso orario a cui corrisponderanno quattro settori sulla faccia inferiore i cui vertici sono numerati 5,6,7 e 8, (**Figura a2**), le linee verticali completeranno la marcatura.

Si ha quindi la possibilità di identificare le varie parti:

- faccia superiore 1,2,3,4
- faccia inferiore 5,6,7,8
- 4 generatrici verticali 1,5 ; 2,6 ; 3,7 ; 4,8
- 4 settori laterali 1,2,5,6 ; 2,3,6,7 ; 3,4,7,8 ; 4,1,8,5
- 8 vertici 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8
- 8 settori di spigolo[(1)] 1,2 ; 2,3 ; 3,4 ; 4,1 ; 5,6 ; 6,7 ; 7,8 ; 8,5
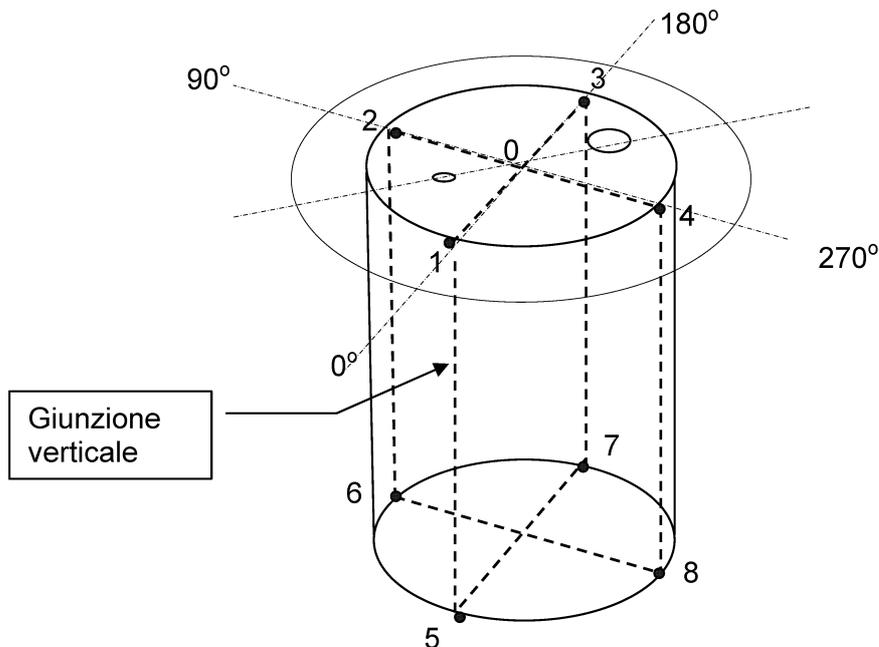
Figura a2
Identificazione delle varie parti di un imballaggio a forma cilindrica

Marcato l'imballaggio, se l'imballaggio è a coperchio non amovibile, la **Figura a2** mostra il riferimento angolare che deve essere assunto per identificare la posizione (angolare) delle/a apertura/e, es. apertura grande 3,4,225° sta ad indicare che l'apertura si trova nel settore identificato dai vertici 0,3,4 a 225° rispetto alla linea di zero in senso orario.
Se l'imballaggio è a coperchio amovibile può essere identificata la posizione della chiusura (gancio di serraggio) con la stessa modalità.

(1) Identificano il punto mediano del settore
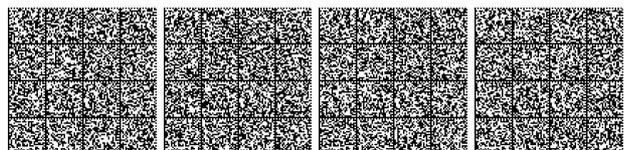
A.3 Sacchi

Il sacco deve essere posizionato sulla faccia inferiore (3), ossia il lato contenente la chiusura longitudinale, quando presente, verso il basso e l'estremità superiore (6), ossia l'estremità di riempimento, deve essere in posizione lontana rispetto all'osservatore come indicato nella **Figura a3**.

Le varie superfici sono identificate come segue:

- Superficie 1: Faccia superiore
- Superficie 2: Lato destro
- Superficie 3: Faccia inferiore (chiusura longitudinale)
- Superficie 4: Lato sinistro
- Superficie 5: Fondo
- Superficie 6: Estremità superiore (di riempimento)
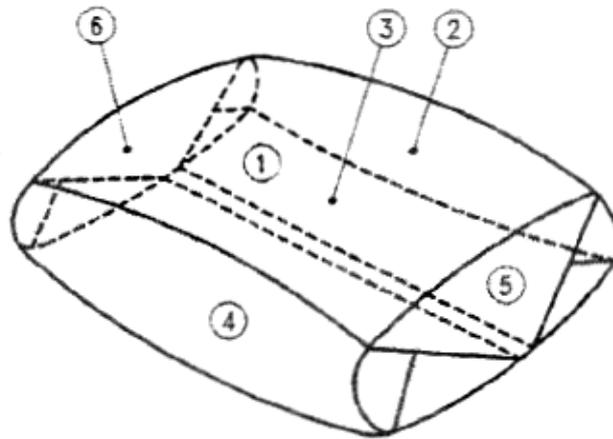
Figura a3
Identificazione delle superfici dei sacchi pieni
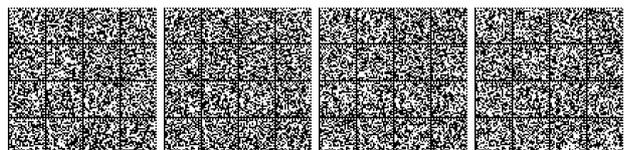
APPENDICE B - Specificazione degli imballaggi

Il richiedente la certificazione deve fornire i dati riguardanti il progetto del prototipo di imballaggio riportati nella **Tabella b1**.
Il laboratorio deve effettuare sull'imballaggio destinato alle prove di omologazione i controlli e le verifiche previsti nella **Tabella b1**.
I risultati devono essere registrati e confrontati con i dati forniti dal richiedente, tenendo conto delle tolleranze di fabbricazione.

Tabella b1
Dati di progetto e Controlli applicabili agli imballaggi

	Dati che deve fornire il richiedente						**CONTROLLI E MISURAZIONI A CURA DEL LABORATORIO CHE ESEGUE LE PROVE**
Numero progressivo		**FUSTI, TANICHE, BOTTGLIE e BARATTOLI ecc**	**CASSE**	**SACCHI**	**imballaggi compositi**	**imballaggi combinati**	
1	Descrizione dell'imballaggio, codice IMDG e identificazione del tipo	X	X	X	X	X	Completezza
2	Nome e indirizzo del richiedente	X	X	X	X	X	Completezza
3	Nome e indirizzo del fabbricante dell'imballaggio	X	X	X	X	X	Completezza
4	Metodo di fabbricazione	X	X	X	X	X	Completezza
5	Disegni costruttivi dell'imballaggio e, se presenti, dei recipienti interni e degli accessori, completi di viste e sezioni quotate	X	X	X	X	X	Completezza
6	Capacita massima degli imballaggi e degli imballaggi interni	X			X	X	Verifica con Misura
7	Dimensione esterna (Larghezza x Lunghezza x Altezza)	X	X	X	X	X	Verifica con Misura
8	Altezza di impilamento richiesta	X	X		X	X	Completezza
9	Tipo di giunzione dei fondi	X				X	Verifica Visiva
10	Tipo di giunzione laterale	X	X	X	X	X	Verifica Visiva
11	Mezzi di presa, numero, tipo di materiale, posizione e tipo di giunzione	X	X		X	X	Verifica Visiva
12	Chiusura/e: materiale, dimensione e tipo (può includere il nome commerciale)	X	X	X	X	X	Completezza, Verifica Visiva e Verifica con Misura
13	Guarnizioni e tenute della/e chiusura/e: materiale e tipo	X	X	X	X	X	Completezza e Verifica con Misura
14	Coppia di serraggio delle chiusure	X			X	X	Completezza
15	Tara totale dell'imballaggio, completo di accessori	X	X	X	X	X	Verifica con Misura
16	Spessori delle parti costituenti l'imballaggio	X	X	X	X	X	Verifica con Misura
17	Nervature del corpo: tipo, numero e dimensioni	X			X	X	Verifica con Misura
18	Strati del corpo: numero, tipo, spessore e grammatura		X	X	X	X	Verifica con Misura

19	Fodera interna o rivestimento: tipo, materiale e spessore	X	X			X	Completezza e Verifica con Misura
20	Imballaggi interni: numero, tipo, materiale, spessore, tara, separatori e disposizione	X	X			X	Verifica Visiva e Verifica con Misura
21	Imballaggi e imballaggi interni: massa totale	X	X	X	X	X	Verifica con Misura
22	Imballaggi interni: sistemi di chiusura e materiali					X	Verifica Visiva
23	Dimensioni dell'imballaggio vuoto e chiuso			X			Verifica con Misura
24	Rinforzi: tipo, posizione e materiali		X	X		X	Verifica Visiva
25	Resistenza allo scoppio/perforazione del cartone		X	X		X	Verifica con Misura
26	Tipo e modalità di assemblaggio della cassa (nastro, punti, incollaggio)		X			X	Verifica Visiva
27	Tipo e modalità di chiusura dei sacchi (filo, nastro incollaggio)			X			Completezza e Verifica Visiva
28	Presenza di micro perforazioni			X			Completezza e Verifica Visiva
29	Filo cucitura: tipo e materiale			X			Completezza
30	Adesivo: tipo e materiale		X	X		X	Completezza
31	Resistenza a trazione del materiale			X			Completezza

X Dati che il richiedente deve fornire.

10A06568

DECRETO 12 maggio 2010.

Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, è così modificato:

a) in Appendice 1, dopo la scheda SEGATURA è inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;

b) in Appendice 8, dopo la voce Sfrido, è inserita la seguente tabella:

Silicato di ferro	C	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il Comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO
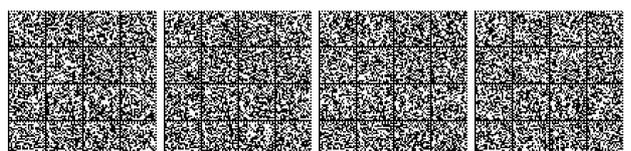
SILICATO DI FERRO

DESCRIZIONE
Sottoprodotto della metallurgia del rame. Ricavato per raffreddamento della scoria fusa in acqua. Il silicato di ferro è un solido di colore nero lucente e di aspetto vetroso. Abrasivo. Può essere polverulento.

CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	DENSITA' ALLA RINFUSA (kg/m^3)	FATTORE DI STIVAGGIO (m^3/t)
Non applicabile	1700 – 2100	0,48 – 0,59
DIMENSIONE	**CLASSE**	**GRUPPO**
Da 0,2 a 5 mm	Non applicabile	C

RISCHI
Nessun rischio particolare
Questo carico non è combustibile o ha un basso rischio d'incendio.

STIVAGGIO E SEGREGAZIONE
Nessuna prescrizione particolare.

PULIZIA DELLE STIVE
Nessuna prescrizione particolare.

PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Nessuna prescrizione particolare.

CARICAZIONE
Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dal regolamento SOLAS VI/2. Se vi siano dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilità durante tutto il viaggio.

PRECAUZIONI
Proteggere dalla polvere i macchinari, gli alloggiamenti e gli equipaggiamenti.
Il personale coinvolto nelle operazioni di movimentazione deve indossare abiti protettivi, occhiali e maschere con filtri adatti per le polveri.

VENTILAZIONE
Ventilazione non richiesta.

TRASPORTO
Nessuna prescrizione particolare.

SCARICAZIONE
Nessuna prescrizione particolare.

PULIZIA
Nessuna precauzione particolare.

10A06569

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 13 aprile 2010.

Delega di funzioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Augello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 5 novembre 2004, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 10 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 16 aprile 2007, recante «Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie», come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 3 agosto 2009;

Visto l'art. 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare il comma 6 del medesimo art. 68 con il quale è stata soppressa la struttura dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, già prevista dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2008, recante «Trasferimento delle funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta è stato conferito l'incarico di Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforma della pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2010, con il quale il sen. Andrea Augello è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Augello la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato, sen. Andrea Augello, coopera, in relazione alle risorse individuate, agli indirizzi politici e alle direttive definiti dal Ministro on. prof. Renato Brunetta, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, per l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità, nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica:

a) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa ed all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale;

b) la semplificazione amministrativa delle strutture e dei procedimenti, ivi compresa la riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché la valutazione dell'efficacia degli interventi di semplificazione amministrativa in favore dei cittadini e delle imprese;

c) il coordinamento tra le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa, anche in vista della definizione del Piano annuale di semplificazione;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti, anche con riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi di mobilità;

e) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

f) lo studio delle attività e delle iniziative inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

g) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

h) l'impulso, la promozione e il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre il divario digitale nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei confronti dei cittadini;

i) il monitoraggio dell'applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché l'attuazione della delega legislativa prevista nell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e l'implementazione successiva;

l) la piena utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

m) le funzioni di impulso e promozione, nel quadro degli indirizzi strategici del Governo, per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese, a supporto dello sviluppo economico e con particolare riferimento alla diffusione dei contenuti e dei servizi attraverso connettività in larga banda, alla filiera ricerca, innovazione, nascita e sviluppo di imprese, ferme le competenze di cui all'art. 32-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alle nuove forme di commercializzazione elettronica e all'innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

n) il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi ed a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Andrea Augello è, altresì, delegato ad esercitare, nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, le funzioni attinenti alle materie di seguito indicate, ferma restando la facoltà del Ministro di esercitarle direttamente:

a) le procedure, anche negoziali e di concertazione, che disciplinano i contenuti del rapporto d'impiego del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione della sottoscrizione degli accordi sindacali e degli schemi di concertazione;

b) gli adempimenti connessi alla predisposizione del piano annuale nazionale per la trasparenza dell'azione amministrativa;

c) le attività connesse alla verifica dell'adeguatezza e della congruità del quadro normativo e dei provvedimenti messi in atto dalle pubbliche amministrazioni per prevenire e fronteggiare la corruzione e le altre forme di illecito nella pubblica amministrazione;

d) l'attività di mappatura del fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione;

e) l'attività istruttoria per l'attuazione delle deleghe al Governo in materia di federalismo fiscale, di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

f) gli adempimenti connessi all' equiparazione dei titoli di studio di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

h) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza di organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione e del processo di innovazione tecnologica nonché, di volta in volta, negli altri organismi, anche in ambito comunitario e internazionale, ai quali il Ministro partecipa.

3.Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, il Sottosegretario di Stato sen. Andrea Augello, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

Art. 2.

1. Nelle attribuzioni di cui all'art. l non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro, gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2. Le funzioni di cui all'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 aprile 2010

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 108

10A06812

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle fnanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7244 del 4 maggio 2010 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 aprile 2010, dalle ore 8,00 alle ore 10,30, con esclusione delle sezioni di Breno e Salò;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale all'assemblea del personale indetta dalla RSU dell'Ufficio dalle ore 8,00 alle ore 10,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 5979 in data 5 maggio 2010;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia il giorno 26 aprile 2010 dalle ore 8,00 alle ore 10,30, con esclusione delle sezioni di Breno e Salò.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 maggio 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A06700

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2010.

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2009. (Provvedimento n. 21066).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 aprile 2010;

Visto il capo VI del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'autorità, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'autorità del 29 febbraio 2000, concernente il rendiconto finanziario;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2009 espresso dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n. 118 del 19 marzo 2010 redatto ai sensi degli articoli 58 e 59 del sopra richiamato regolamento;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera

di approvare il rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2009, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera, da trasmettersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Roma, 22 aprile 2010

Il Presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	Variazioni - In aumento	Variazioni - In diminuzione	Definitive	SOMME ACCERTATE - Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in +	in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	6.630.000,00	6.674.693,33		13.304.693,33	13.304.693,33	0,00	13.304.693,33	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**									
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**									
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	13.999.000,00	22.000.000,00	859.690,00	35.139.310,00	35.139.307,00	0,00	35.139.307,00	0,00	3,00
		104	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	20.000.000,00	0,00	10.500.000,00	9.500.000,00	11.990.499,35	360.665,25	12.351.164,60	2.851.164,60	0,00
		105	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	11.500.000,00	0,00	6.500.000,00	5.000.000,00	7.833.180,34	179.352,63	8.012.532,97	3.012.532,97	0,00
	III		**Redditi Patrimoniali**									
		106	Interessi attivi	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	84.318,52	36.960,92	121.279,44	21.279,44	0,00
	IV		**Entrate diverse**									
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00	1.053.771,48	364.094,29	1.417.865,77	317.865,77	0,00
		110	Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			TOTALE TITOLO I	46.199.000,00	22.600.000,00	17.959.690,00	50.839.310,00	56.101.076,69	941.073,09	57.042.149,78	6.202.842,78	3,00
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME ACCERTATE – Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	158.137,38	0,00	158.137,38	0,00	291.862,62
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	15.680.036,80	0,00	15.680.036,80	0,00	2.319.963,20
		114	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	261.429,14	0,00	261.429,14	0,00	438.570,86
		115	Somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n.ri 145 e 146 non spttamti all'Autorità	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.853,57	0,00	50.853,57	0,00	149.146,43
			TOTALE TITOLO III	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.150.456,89	0,00	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11
			TOTALE GENERALE	71.979.000,00	29.474.693,33	17.959.690,00	83.494.003,33	85.556.226,91	941.073,09	86.497.300,00	6.202.842,78	3.199.546,11

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00					
I			**SPESE CORRENTI**									
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.186.590,03	0,00	2.186.590,03	0,00	263.409,97
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	598.741,30	0,00	598.741,30	0,00	301.258,70
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	97.203,63	18.765,81	115.969,44	0,00	34.030,56
	II		**Personale in attività di servizio**									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	23.400.000,00	0,00	600.000,00	22.800.000,00	20.843.093,81	1.380.410,59	22.223.504,40	0,00	576.495,60
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	6.600.000,00	0,00	300.000,00	6.300.000,00	5.354.688,88	512.232,03	5.866.920,91	0,00	433.079,09
		109	Coperture assicurative integrative per il personale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	383.424,46	80.000,00	463.424,46	0,00	36.575,54
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	870.045,16	12.556,53	882.601,69	0,00	17.398,31
		112	Spese per interventi di formazione professionale a favore del personale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.912,61	1.940,50	20.853,11	0,00	79.146,89
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	373.778,54	30.870,22	404.648,76	0,00	45.351,24
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	429.594,58	38.773,00	468.367,58	0,00	31.632,42

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
	III		**Personale in quiescenza**									
		115	Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	229.831,23	2.161.309,15	2.391.140,38	0,00	8.859,62
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	418.100,80	38.727,14	456.827,94	0,00	193.172,06
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (com- presi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	33.600,00
		121	Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	38.666,68	25.019,99	63.686,67	0,00	5.313,33
		122	Canoni di locazione	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.218.814,69	0,00	5.218.814,69	0,00	81.185,31
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	950.000,00	80.000,00	0,00	1.030.000,00	567.697,14	163.501,37	731.198,51	0,00	298.801,49
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	181.943,03	36.536,71	218.479,74	0,00	71.520,26

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	83.330,28	21.350,00	104.680,28	0,00	75.319,72
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	600.000,00	10.000,00	0,00	610.000,00	413.785,15	87.394,74	501.179,89	0,00	108.820,11
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	270.000,00	220.000,00	0,00	490.000,00	270.491,95	116.496,55	386.988,50	0,00	103.011,50
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impian to idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio;	1.350.000,00	15.000,00	0,00	1.365.000,00	1.027.309,57	216.624,12	1.243.933,69	0,00	121.066,31
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	199.271,77	26.048,80	225.320,57	0,00	24.679,43
		130	Spese casuali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.625,67	0,00	1.625,67	0,00	6.374,33
		131	Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	439,00	58,00	497,00	0,00	7.503,00
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,mostre ed altre manifestazioni	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	24.032,27	0,00	24.032,27	0,00	115.967,73
		134	Vigilanza locali	450.000,00	0,00	40.000,00	410.000,00	315.761,32	28.500,00	344.261,32	0,00	65.738,68

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	Variazioni - In aumento	Variazioni - In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE - Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in +	in -
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	Premi di assicurazioni diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.129,50	8.900,00	24.029,50	0,00	15.970,50
		137	Acquisto di vestiario e divise	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	1.356,00
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	700.000,00	170.000,00	0,00	870.000,00	605.270,68	109.991,15	715.261,83	0,00	154.738,17
		139	Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori	100.000,00	10.520.000,00	0,00	10.620.000,00	10.438.313,93	110.615,25	10.548.929,18	0,00	71.070,82
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**									
		150	Fondo di riserva	300.000,00	11.650.000,00	10.950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.040.068,05	100.787,68	2.140.855,73	0,00	159.144,27
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	229,75	0,00	229,75	0,00	4.770,25
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	51.843.000,00	23.287.000,00	11.956.000,00	63.174.000,00	53.300.229,46	5.327.409,33	58.627.638,79	0,00	4.546.361,21
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni . Licenze d'uso per programmi applicativi	850.000,00	0,00	20.000,00	830.000,00	486.638,96	119.606,46	606.245,42	0,00	223.754,58
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	136.000,00	4.000,00	0,00	140.000,00	90.166,06	24.291,63	114.457,69	0,00	25.542,31
			TOTALE TITOLO II	986.000,00	4.000,00	20.000,00	970.000,00	576.805,02	143.898,09	720.703,11	0,00	249.296,89
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	158.137,38	0,00	158.137,38	0,00	291.862,62

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamen- to ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	15.680.036,80	0,00	15.680.036,80	0,00	2.319.963,20
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	194.933,51	66.495,63	261.429,14	0,00	438.570,86
		183	Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007, nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.853,57	0,00	50.853,57	0,00	149.146,43
			TOTALE TITOLO III	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.083.961,26	66.495,63	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11
			TOTALE GENERALE	71.979.000,00	23.491.000,00	11.976.000,00	83.494.000,00	69.960.995,74	5.537.803,05	75.498.798,79	0,00	7.995.201,21

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – ENTRATE

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2008 - 2009		
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
		Variazioni				Rimaste da	Totali					2008	2009	Differenze
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	riscuotere	accertati	In +	In -	In +	In -			
Avanzo di amministrazione pregresso	6.630.000,00	6.674.693,33	0,00	13.304.693,33	13.304.693,33	0,00	13.304.693,33	0,00	0,00	6.674.693,33	0,00	22.165.435,26	13.304.693,33	-8.860.741,93
TITOLO I - Entrate correnti														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	45.499.000,00	22.000.000,00	17.859.690,00	49.639.310,00	54.962.986,69	540.017,88	55.503.004,57	5.863.697,57	3,00	10.004.004,57	0,00	40.046.405,01	55.503.004,57	15.456.599,56
Categoria III - Redditi patrimoniali	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	84.318,52	36.960,92	121.279,44	21.279,44	0,00	0,00	78.720,56	736.277,22	121.279,44	-614.997,78
Categoria IV - Entrate diverse	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00	1.053.771,48	364.094,29	1.417.865,77	317.865,77	0,00	917.865,77	0,00	407.192,66	1.417.865,77	1.010.673,11
TOTALE TITOLO I	46.199.000,00	22.600.000,00	17.959.690,00	50.839.310,00	56.101.076,69	941.073,09	57.042.149,78	6.202.842,78	3,00	10.921.870,34	78.720,56	41.189.874,89	57.042.149,78	15.852.274,89
TITOLO II - Entrate in conto capitale														
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.150.456,89	0,00	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14
TOTALE TITOLO III	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.150.456,89	0,00	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – ENTRATE

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2008 - 2009		
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
		Variazioni				Rimaste da	Totali					2008	2009	Differenze
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	riscuotere	accertati	In +	In -	In +	In -			
RIEPILOGO PER TITOLI														
ENTRATE														
Avanzo di amministrazione pregresso	6.630.000,00	6.674.693,33	0,00	13.304.693,33	13.304.693,33	0,00	13.304.693,33	0,00	0,00	6.674.693,33	0,00	22.165.435,26	13.304.693,33	-8.860.741,93
- Titolo I - Entrate correnti	46.199.000,00	22.600.000,00	17.959.690,00	50.839.310,00	56.101.076,69	941.073,09	57.042.149,78	6.202.842,78	3,00	10.921.870,34	78.720,56	41.189.874,89	57.042.149,78	15.852.274,89
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.829.000,00	29.274.693,33	17.959.690,00	64.144.003,33	69.405.770,02	941.073,09	70.346.843,11	6.202.842,78	3,00	17.596.563,67	78.720,56	63.355.310,15	70.346.843,11	6.991.532,96
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.150.456,89	0,00	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14
TOTALE DELLE ENTRATE	71.979.000,00	29.474.693,33	17.959.690,00	83.494.003,33	85.556.226,91	941.073,09	86.497.300,00	6.202.842,78	3.199.546,11	17.596.563,67	3.078.263,67	79.223.965,90	86.497.300,00	7.273.334,10

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2008 - 2009		
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
		Variazioni				Rimaste da	Totali							
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	pagare	impegnati	In +	In -	In +	In -	2008	2009	Differenze
TITOLO I - Spese correnti														
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.550.000,00	0,00	50.000,00	3.500.000,00	2.882.534,96	18.765,81	2.901.300,77	0,00	598.699,23	0,00	648.699,23	3.078.587,05	2.901.300,77	-177.286,28
Categoria II - Personale in attività di servizio	32.000.000,00	450.000,00	900.000,00	31.550.000,00	28.273.538,04	2.056.782,87	30.330.320,91	0,00	1.219.679,09	0,00	1.669.679,09	29.792.406,29	30.330.320,91	537.914,62
Categoria III - Personale in quiescenza	2.900.000,00	150.000,00	0,00	3.050.000,00	647.932,03	2.200.036,29	2.847.968,32	0,00	202.031,68	0,00	52.031,68	4.286.636,62	2.847.968,32	-1.438.668,30
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	10.790.000,00	11.035.000,00	56.000,00	21.769.000,00	19.455.926,63	951.036,68	20.406.963,31	0,00	1.362.036,69	9.616.963,31	0,00	10.059.111,41	20.406.963,31	10.347.851,90
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	2.603.000,00	11.652.000,00	10.950.000,00	3.305.000,00	2.040.297,80	100.787,68	2.141.085,48	0,00	1.163.914,52	0,00	461.914,52	2.135.960,34	2.141.085,48	5.125,14
TOTALE TITOLO I	51.843.000,00	23.287.000,00	11.956.000,00	63.174.000,00	53.300.229,46	5.327.409,33	58.627.638,79	0,00	4.546.361,21	9.616.963,31	2.832.324,52	49.352.701,71	58.627.638,79	9.274.937,08
TITOLO II - Spese in conto capitale														
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	986.000,00	4.000,00	20.000,00	970.000,00	576.805,02	143.898,09	720.703,11	0,00	249.296,89	0,00	265.296,89	886.545,79	720.703,11	-165.842,68
TOTALE TITOLO II	986.000,00	4.000,00	20.000,00	970.000,00	576.805,02	143.898,09	720.703,11	0,00	249.296,89	0,00	265.296,89	886.545,79	720.703,11	-165.842,68
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.083.961,26	66.495,63	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14
TOTALE TITOLO III	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.083.961,26	66.495,63	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – SPESE

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2008 - 2009		
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
		Variazioni				Rimaste da	Totali							
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	pagare	impegnati	In +	In -	In +	In -	2008	2009	Differenze
RIEPILOGO PER TITOLI														
SPESE														
- Titolo I - Spese correnti	51.843.000,00	23.287.000,00	11.956.000,00	63.174.000,00	53.300.229,46	5.327.409,33	58.627.638,79	0,00	4.546.361,21	9.616.963,31	2.832.324,52	49.352.701,71	58.627.638,79	9.274.937,08
- Titolo II - Spese in conto capitale	986.000,00	4.000,00	20.000,00	970.000,00	576.805,02	143.898,09	720.703,11	0,00	249.296,89	0,00	265.296,89	886.545,79	720.703,11	-165.842,68
	52.829.000,00	23.291.000,00	11.976.000,00	64.144.000,00	53.877.034,48	5.471.307,42	59.348.341,90	0,00	4.795.658,10	9.616.963,31	3.097.621,41	50.239.247,50	59.348.341,90	9.109.094,40
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	19.150.000,00	200.000,00	0,00	19.350.000,00	16.083.961,26	66.495,63	16.150.456,89	0,00	3.199.543,11	0,00	2.999.543,11	15.868.655,75	16.150.456,89	281.801,14
TOTALE DELLE SPESE	71.979.000,00	23.491.000,00	11.976.000,00	83.494.000,00	69.960.995,74	5.537.803,05	75.498.798,79	0,00	7.995.201,21	9.616.963,31	6.097.164,52	66.107.903,25	75.498.798,79	9.390.895,54

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 - RESIDUI ATTIVI

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**							
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104	- Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	157.620,00	157.620,00	0,00	0,00	0,00	360.665,25	360.665,25
		105	- Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.352,63	179.352,63
	III		**Redditi Patrimoniali**							
		106	Interessi attivi	111.086,26	111.086,26	0,00	0,00	0,00	36.960,92	36.960,92
	IV		**Entrate diverse**							
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	619.228,62	616.468,19	0,00	2.760,43	0,00	364.094,29	364.094,29
		110	Contributo per spese Conferenza International Competition Network - Seoul (USA $ 20.000,00)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			TOTALE TITOLO I	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI ATTIVI

Tit	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio esercizio	Riscossi	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da riscuotere		
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114	- Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE GENERALE	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO							
I			**SPESE CORRENTI**							
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	99.375,55	99.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	237.559,70	237.559,45	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.204,10	1.844,30	0,00	359,80	0,00	18.765,81	18.765,81
	II		**Personale in attività di servizio**							
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	1.783.155,45	899.580,80	0,00	0,00	883.574,65	1.380.410,59	2.263.985,24
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	563.035,14	273.948,30	0,00	0,00	289.086,84	512.232,03	801.318,87
		109	Coperture assicurative integrative per il personale	89.310,61	58.784,00	0,00	30.526,61	0,00	80.000,00	80.000,00
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	30.201,38	16.201,38	0,00	0,00	14.000,00	12.556,53	26.556,53

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		112	Spese per interventi di formazione professionale a favore del personale	28.863,00	8.860,00	0,00	10.665,00	9.338,00	1.940,50	11.278,50
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.836,12	1.828,92	0,00	7,20	0,00	30.870,22	30.870,22
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.614,94	40.614,94	0,00	0,00	0,00	38.773,00	38.773,00
	III		**Personale in quiescenza**							
		115	Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		116	Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno	3.523.781,69	3.523.781,69	0,00	0,00	0,00	2.161.309,15	2.161.309,15
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.727,14	38.727,14
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	IV		**Acquisto di beni e servizi**							
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI - Residui inizio esercizio	Variazioni - Pagati	Variazioni - in +	Variazioni - in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		121	Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	11.646,11	11.646,11	0,00	0,00	0,00	25.019,99	25.019,99
		122	Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	245.648,23	170.972,88	0,00	29.675,35	45.000,00	163.501,37	208.501,37
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	62.351,42	55.153,65	0,00	1.575,81	5.621,96	36.536,71	42.158,67
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	26.759,87	21.723,71	0,00	4.036,16	1.000,00	21.350,00	22.350,00
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	99.488,38	73.116,54	0,00	20.371,84	6.000,00	87.394,74	93.394,74
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	34.899,43	22.045,98	0,00	7.203,45	5.650,00	116.496,55	122.146,55
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impian-							

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI – Residui inizio esercizio	Variazioni – Pagati	Variazioni – in +	Variazioni – in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			to idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali							
			e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione							
			degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio;							
			spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	396.116,65	352.691,35	0,00	30.950,19	12.475,11	216.624,12	229.099,23
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	37.327,39	29.618,29	0,00	7.709,10	0,00	26.048,80	26.048,80
		130	Spese casuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131	Spese di rappresentanza	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione							
			alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,							
			mostre ed altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134	Vigilanza locali	41.500,00	39.872,03	0,00	1.627,97	0,00	28.500,00	28.500,00
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		136	Premi di assicurazioni diverse	8.900,00	6.640,78	0,00	2.259,22	0,00	8.900,00	8.900,00
		137	Acquisto di vestiario e divise	9.842,40	9.165,60	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	329.342,95	172.089,18	0,00	11.468,57	145.785,20	109.991,15	255.776,35

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

				GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Residui inizio	Variazioni			Rimasti		
Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	esercizio	Pagati	in +	in -	da pagare		
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	110.615,25	110.615,25
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**							
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare							
			ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**							
		150	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	115.235,40	64.153,83	0,00	0,00	51.081,57	100.787,68	151.869,25
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	40.963,35	40.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità							
			in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		154	- Fondo di riserva straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155	- Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del							
			Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		156	- Spese per International Competition Network - Seoul	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		157	- Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2							
			del D.M. economia e finanze 29.11.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158	- Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non							
			dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi							
			del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI: Residui inizio esercizio	Variazioni: Pagati	Variazioni: in +	Variazioni: in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		159	- Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative							
			da versare all'entrata del bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	7.860.861,34	6.233.134,69	0,00	159.113,32	1.468.613,33	5.327.409,33	6.796.022,66
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**Costituzioni di fondi**							
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature**							
			tecnico-scientifiche							
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere,							
			da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche,							
			apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni.							
			Licenze d'uso per programmi applicativi	227.276,70	165.959,57	0,00	12,73	61.304,40	119.606,46	180.910,86
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed							
			altre pubblicazioni per la Biblioteca	10.508,31	4.263,67	0,00	4.131,90	2.112,74	24.291,63	26.404,37
			TOTALE TITOLO II	237.785,01	170.223,24	0,00	4.144,63	63.417,14	143.898,09	207.315,23
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione							

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	in -	Rimasti da pagare	Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			di anticipi al personale inviato in missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate							
			sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamen-							
			to ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale							
			di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni.							
			Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta							
			d'acconto operata su emolumenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182	- Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle							
			imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del							
			comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.495,63	66.495,63
		183	Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti							
			legislativi 2 agosto 2007, nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.495,63	66.495,63
			TOTALE GENERALE	8.098.646,35	6.403.357,93	0,00	163.257,95	1.532.030,47	5.537.803,05	7.069.833,52

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI ATTIVI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio	Variazioni			Rimasti		
	esercizio	Riscossi	in +	in -	da riscuotere		
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate correnti							
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	157.620,00	157.620,00	0,00	0,00	0,00	540.017,88	540.017,88
Categoria III - Redditi patrimoniali	111.086,26	111.086,26	0,00	0,00	0,00	36.960,92	36.960,92
Categoria IV - Entrate diverse	619.228,62	616.468,19	0,00	2.760,43	0,00	364.094,29	364.094,29
TOTALE TITOLO I	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO PER TITOLI							
ENTRATE							
Avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Titolo I - Entrate correnti	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI ATTIVI

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da riscuotere di competenza dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio	Variazioni			Rimasti		
	esercizio	Riscossi	in +	in -	da riscuotere		
	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	887.934,88	885.174,45	0,00	2.760,43	0,00	941.073,09	941.073,09

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 – RESIDUI PASSIVI

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
TITOLO I - Spese correnti							
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	339.139,35	338.779,30	0,00	360,05	0,00	18.765,81	18.765,81
Categoria II - Personale in attività di servizio	2.537.016,64	1.299.818,34	0,00	41.198,81	1.195.999,49	2.056.782,87	3.252.782,36
Categoria III - Personale in quiescenza	3.523.781,69	3.523.781,69	0,00	0,00	0,00	2.200.036,29	2.200.036,29
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	1.304.724,91	965.638,18	0,00	117.554,46	221.532,27	951.036,68	1.172.568,95
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Somme non attribuibili	156.198,75	105.117,18	0,00	0,00	51.081,57	100.787,68	151.869,25
TOTALE TITOLO I	7.860.861,34	6.233.134,69	0,00	159.113,32	1.468.613,33	5.327.409,33	6.796.022,66
TITOLO II - Spese in conto capitale							
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	237.785,01	170.223,24	0,00	4.144,63	63.417,14	143.898,09	207.315,23
TOTALE TITOLO II	237.785,01	170.223,24	0,00	4.144,63	63.417,14	143.898,09	207.315,23
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali							
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.495,63	66.495,63
TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.495,63	66.495,63

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009 - RESIDUI PASSIVI

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI ANTERIORI					Somme rimaste da pagare di competenza dell'esercizio	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Variazioni in +	Variazioni in -	Rimasti da pagare		
RIEPILOGO PER TITOLI							
SPESE							
- Titolo I - Spese correnti	7.860.861,34	6.233.134,69	0,00	159.113,32	1.468.613,33	5.327.409,33	6.796.022,66
- Titolo II - Spese in conto capitale	237.785,01	170.223,24	0,00	4.144,63	63.417,14	143.898,09	207.315,23
	8.098.646,35	6.403.357,93	0,00	163.257,95	1.532.030,47	5.471.307,42	7.003.337,89
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.495,63	66.495,63
TOTALE DELLE SPESE	8.098.646,35	6.403.357,93	0,00	163.257,95	1.532.030,47	5.537.803,05	7.069.833,52

10A06595
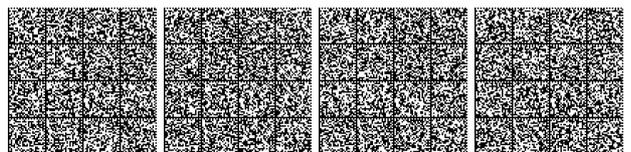
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva al laboratorio «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, nel settore della reazione al fuoco

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 13 maggio 2010, il Laboratorio «Istituto Giordano S.p.a», con sede centrale in Bellaria (Rimini) - c.a.p. 47814, via Rossini n. 2 e sede operativa in Gatteo (Forlì-Cesena) - c.a.p. 47030, via Erbosa n. 70/84, ai sensi del decreto ministriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984 nel settore della reazione al fuoco con codice d'individuazione alfanumerico RN01RF01.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A06570

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA), in Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale 14 maggio 2010 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA), con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

10A06621

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Diamante - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste

Con deliberazione n. 899 del 12 maggio 2010 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Diamante - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

Con il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A06611

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 130, art. 32, comma 1, dal secondo rigo, dove è scritto «…e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;» leggasi: «…sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è generale di corpo d'armata. I citati vertici militari:»; di conseguenza, le lettere «*b)*», «*c)*» e «*d)*» diventano, rispettivamente,: «*a)*», «*b)*» e «*c)*»;

alla pagina 168, art. 138, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «…ai sensi dell'articolo 26 *della legge 22 febbraio 2009, n. 14…*» leggasi: «… ai sensi dell'articolo 26 *del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14…*»;

alla pagina 188, art. 198, comma 6, al terzultimo rigo, dove è scritto: «…previsto *dall'articolo e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135* » leggasi: «*previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*»;

alla pagina 201, art. 238, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «…del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio *1997*, n. 616… leggasi: «…del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio *1977*, n. 616…»;

alla pagina 208, art. 261, comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «…ai sensi *dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.*» leggasi: «…ai sensi *delle leggi vigenti.*»;

alla pagina 210, art. 267, comma 3, lettera *c)*, al penultimo rigo, dove è scritto: «…della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929… » leggasi: «…della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, *ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615…*»;

alla pagina 243, art. 370, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «…se non diversamente nel provvedimento…» leggasi: «…se non diversamente *disposto* nel provvedimento…»;

alla pagina 285, art. 534, comma 1, lettera *a)*, penultimo rigo, dove è scritto: «…della legge 30 dicembre 2004, n. *211…*» leggasi: «…della legge 30 dicembre 2004, n. *311…*»;

alla pagina 293, art. 556, comma 2, dove è scritto: «2. È fatto salvo quanto disposto dagli articoli *60*, comma 1…» leggasi: «2. È fatto salvo quanto disposto dagli articoli *61*, comma 1…»;

alla pagina 389, art. 911, comma 1, al primo rigo, dove è scritto: «…senza borsa di studio, o *di* rinuncia…» leggasi: «…senza borsa di studio, o *con* rinuncia…»;

alla pagina 631, art. 1809, al comma 4, terzo rigo, dove è scritto: «…indicate nella *tabella 2…*» leggasi: «…indicate nella *tabella 1…*» e al comma 5, terzo rigo, dove è scritto: «…tenendo conto della *tabella 3…*» leggasi: «…tenendo conto della *tabella 2…*»;

alla pagina 679, art. 1990, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. *764*…» leggasi: «*c)* profugo di cui all'articolo 1, legge 26 dicembre 1981, n. *763*…»;

alla pagina 798, art. 2270, comma 1, al punto 6) dove è scritto: «6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. *2207*…» leggasi: «6) regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. *2707*…»; al punto 8), dove è scritto: «… di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. *2207*;», leggasi: «… di conversione in legge del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. *2707*;»; al punto 18), dove è scritto: «18) regio decreto legge *18 aprile* 1941, n. 878;», leggasi: «18) regio decreto legge *14 giugno* 1941, n. 878;» al punto 19), dove è scritto: «…convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. *1975*;», leggasi: «…convertito dalla legge 24 agosto 1941, n. *1075*;» e al punto 22), dove è scritto: «22) legge 24 agosto 1941 n. *1975*…», leggasi: «22) legge 24 agosto 1941 n. *1075*…».

10A06957

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-126) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
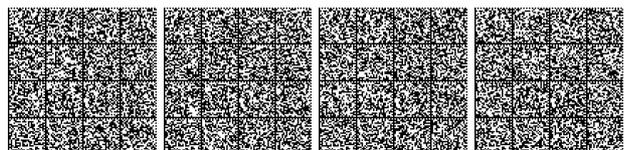
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.